



1/2017

## IL CASO “RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.”: UN’ESPERIENZA POSITIVA IN TEMA DI COLPA DI ORGANIZZAZIONE

Nota a [Trib. Catania, sez. IV, sent. 14 aprile 2016, n. 2133, Giud. Benanti](#)

di Amalia Orsina

**Abstract.** *A distanza di sedici anni dalla sua entrata in vigore, la disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001 costituisce un cantiere ancora aperto, al centro di un dibattito che vede crescere le voci di denuncia della difficile implementazione pratica di questo corpo normativo in ragione delle sue innegabili aporie. Nondimeno la recente prassi giurisprudenziale ci consegna un’esperienza particolarmente positiva di applicazione della disciplina in commento nella realtà imprenditoriale e nelle aule di tribunale. Nel caso deciso dal Tribunale di Catania con la sentenza n. 2133/2016, concernente in particolare il settore della salute e della sicurezza del lavoro, da un canto viene in rilievo l’operato di un’impresa virtuosa che non interpreta in chiave meramente burocratica l’obbligo di adozione dei compliance programs ma si impegna ad adempierli mediante l’attuazione di una logica organizzativa in funzione effettivamente prevenzionale; dall’altro emerge il modus operandi di un giudice che, lungi dallo svolgere la categoria della colpa di organizzazione mediante semplificazioni probatorie, la valorizza riempiendola di contenuti pregnanti attraverso sia il giudizio di esigibilità di un tempestivo aggiornamento dei modelli organizzativi all’evoluzione della normativa di riferimento sia la valutazione del rispetto del British Standard OHSAS 18001:2007 e della relativa certificazione di conformità.*

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Le coordinate normative di riferimento. – 3. Il fatto e le principali tappe della vicenda processuale. – 4. La sentenza assolutoria di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. – 5. L’art. 30 co. 5 TUSL come dispositivo di coordinamento tra il MOG ed il SGSL. – 6. Le problematiche del caso di specie. – 7. L’esigibilità del tempestivo aggiornamento del MOG: nel caso di specie. – 8. (segue)...e in generale. – 9. La rilevanza giuridica del *British Standard* OHSAS e delle certificazioni di conformità: nel caso di specie. – 10. (segue)...e in generale. – 11. Considerazioni conclusive.

### 1. Premessa.

Con la sentenza n. 2133 del 2016 il Tribunale di Catania in composizione monocratica ha definito un giudizio concernente la responsabilità di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI) per alcune morti sul lavoro.



1/2017

Questo recente intervento giurisprudenziale sul tema della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche nel settore della sicurezza del lavoro presenta peculiari profili di interesse con specifico riferimento all'elemento soggettivo di tale forma di responsabilità.

Con il presente contributo si intende richiamare l'attenzione sulla problematicità di detti profili per la loro rilevanza nella prospettiva di un approfondimento sistematico della categoria della colpa di organizzazione, in generale e nella specifica materia della salute e della sicurezza del lavoro; approfondimento rispetto al quale in questa sede si svolgeranno solo alcune circoscritte riflessioni.

Volendo anticipare i passaggi argomentativi in cui si intende articolare il commento della pronuncia in oggetto, si fa presente che preliminarmente verranno focalizzate le coordinate normative rilevanti per la soluzione del caso di specie tramite una rapida ricognizione della disciplina della responsabilità degli enti con particolare riferimento al settore *de quo*.

Si procederà poi ad una sintetica ricostruzione del fatto storico nonché delle principali tappe in cui si è concretizzato il relativo *iter* processuale.

Sulla scorta di tali premesse si potrà quindi entrare nel merito degli aspetti problematici del caso di specie sul piano della colpa di organizzazione.

A tal fine si farà riferimento nello specifico all'art. 30 co. 5 Tusl che prevede una presunzione di adempimento da parte dell'ente dell'obbligo di adeguata organizzazione nell'ipotesi di predisposizione di un sistema organizzativo in conformità ai parametri predefiniti secondo le Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro – SGSL del 28 settembre 2001 o secondo il *British Standard OHSAS 18001:2007*.

Assumendo la suddetta disposizione quale punto di riferimento della nostra riflessione, nello specifico l'attenzione verrà polarizzata su due profili di particolare interesse della pronuncia in commento: anzitutto la questione della valutazione dei margini di esigibilità di un tempestivo aggiornamento dei modelli organizzativi rispetto alle sopravvenienze normative nonché del rilievo sistematico che questo giudizio deve ricoprire in sede di accertamento della colpa di organizzazione; successivamente il problema della rilevanza giuridica da attribuire, ai fini dell'esclusione della colpa di organizzazione, sia alla predisposizione di un "Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro" (SGSL) in conformità al *British Standard OHSAS 18001:2007*, sia al conseguimento da parte dell'impresa di una certificazione ufficiale rilasciata da un ente appositamente accreditato ed attestante il rispetto di detti parametri prevenzionali.

## 2. Le coordinate normative di riferimento.

Com'è noto, lo statuto della responsabilità degli enti nel settore della salute e della sicurezza del lavoro si sostanzia della sovrapposizione di un duplice assetto regolativo<sup>1</sup>.

Sul piano generale il d.lgs. n. 231/2001 delinea i tratti fondamentali della responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche. In estrema sintesi, sotto il profilo oggettivo si richiede *ex art. 5* la commissione di un reato rientrante nel catalogo dei cd. reati-presupposto da parte di un soggetto qualificato che abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente; a sua volta l'elemento soggettivo, pur declinato diversamente *ex artt. 6 e 7* a seconda del ruolo apicale o sottoposto ricoperto dalla persona fisica coinvolta nella commissione dell'illecito, trova il proprio fulcro nell'inadempimento da parte dell'ente dell'obbligo di adozione e di efficace attuazione di un modello organizzativo (MOG) idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Sul piano specifico della salute e della sicurezza sul lavoro il legislatore ha instaurato nessi di correlazione tra la normativa prevista nella materia *de qua* e la disciplina generale di cui al d.lgs. n. 231/2001, intervenendo a più riprese<sup>2</sup> con successive rimodulazioni nel 2007, 2008 e 2009.

Nel merito, *ex art. 9* della legge n. 123/2007 la disciplina del d.lgs. n. 231/2001 è stata arricchita con l'art. 25-*septies* il quale, colmando una grave lacuna del catalogo dei reati-presupposto, ha introdotto la responsabilità delle persone giuridiche in relazione ai delitti di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime di cui agli articoli 589 e 590 c.p. commessi con violazione della normativa a tutela della salute e sicurezza sul lavoro<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Cfr. al riguardo G. MARRA, *Modelli di organizzazione e di gestione*, in *Le nuove regole per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Commentario al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81*, a cura di L. Zoppoli, P. Pascucci, G. Natullo, Ipsos, Milano, 2008, p. 483 ss.

<sup>2</sup> Per un *excursus* su questa evoluzione normativa cfr. F. CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro*, in *Sicurezza nel lavoro. Colpa di organizzazione e impresa*, a cura di F. Curi, B.u.p., Bologna, 2009, p. 129 ss.

<sup>3</sup> Dato che l'art. 25 *septies* del d.lgs. n. 231/2001 costituisce l'oggetto della contestazione formulata nei confronti di RFI nel caso di specie, appare opportuno riportarne il testo per intero. Questa norma, rubricata «Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro», statuisce che: «1. In relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione dell'articolo 55, comma 2, del decreto legislativo attuativo della delega di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura pari a 1.000 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 2. Salvo quanto previsto dal comma 1, in relazione al delitto di cui all'articolo 589 del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a 250 quote e non superiore a 500 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2,



1/2017

Successivamente il legislatore del 2008 ha previsto nel corpo del “Testo Unico della Salute e della Sicurezza del lavoro” (d.lgs. n. 81/2008 - cd. Tusl) una serie di disposizioni finalizzate a coordinare la fattispecie di nuova introduzione di cui all’art. 25 *septies* del d.lgs. n. 231/2001 con l’impianto normativo in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Tra queste norme spiccano per la loro rilevanza sistematica le previsioni attinenti ai modelli organizzativi, ossia: l’art. 2, co. 1, lett. *dd*) Tusl avente carattere definitorio, con cui si formalizza il nesso tra la disciplina generale di cui al d.lgs. n. 231/2001 e il prototipo di modello organizzativo di cui all’art. 30 Tusl finalizzato a prevenire specificatamente i delitti di omicidio e lesioni personali colposi commessi con violazione delle norme sulla salute e sicurezza del lavoro; nonché l’art. 30 Tusl, rubricato «Modelli di organizzazione e di gestione», che focalizza il ruolo nevralgico ricoperto dall’innovativo prototipo di modello organizzativo nel vigente sistema di responsabilità da reato dell’impresa<sup>4</sup>.

A sua volta il sopravvenuto decreto correttivo n. 106/2009, pur lasciando inalterato l’art. 25 *septies* del d.lgs. n. 231/2001, ha apportato al Tusl modifiche che hanno inciso indirettamente sull’istituto della responsabilità amministrativa da reato degli enti. In particolare, sono state rimodulate talune norme in materia di salute e sicurezza del lavoro alle quali l’art. 25-*septies* espressamente rinvia (si pensi, ad esempio, all’art. 55 co. 2 Tusl e alle tante disposizioni che vengono richiamate mediante rinvii a catena); in tema di modelli organizzativi è stato inserito nel corpo dell’art. 30 Tusl il comma 5-*bis* che prevede l’elaborazione, ad opera della Commissione consultiva permanente, di procedure semplificate in materia di adozione dei modelli di organizzazione e gestione nelle piccole e medie imprese; inoltre, con riferimento alla delega di funzioni, è stato modificato l’ultimo periodo del co. 3 dell’art. 16 in relazione alle modalità di adempimento dell’obbligo di vigilanza in capo al delegante nonché è stato introdotto nell’ambito di detta norma il co. 3 *bis* relativo all’istituto della subdelega<sup>5</sup>.

---

per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno. 3. In relazione al delitto di cui all’articolo 590, terzo comma, del codice penale, commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a 250 quote. Nel caso di condanna per il delitto di cui al precedente periodo si applicano le sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a sei mesi».

<sup>4</sup> Per esigenze di completezza si richiama, nel novero delle norme finalizzate al coordinamento del Testo Unico con la disciplina generale di cui al d.lgs. n. 231/2001, anche l’art. 300 Tusl che ha riformulato l’art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231/2001 predisponendo una nuova graduazione della risposta sanzionatoria; in tal modo si è posto fine alla palese incongruenza in cui era incorso il legislatore del 2007 prevedendo la comminatoria di una sanzione pecuniaria fissa per reati-presupposto dotati di diverso disvalore quali l’omicidio colposo e le lesioni gravi o gravissime. Cfr. al riguardo N. PISANI, *Profili penalistici del Testo Unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*, in *Dir. pen. proc.*, 2008, p. 836 ss.; F. CURI, *Colpa di organizzazione ed impresa: tertium datur. La responsabilità degli enti alla luce del Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro*, cit., p. 130 ss.

<sup>5</sup> D. CASTRONUOVO, *La responsabilità degli enti collettivi per omicidio e lesioni alla luce del d.lgs. n. 81/2008*, in *La prevenzione dei rischi e la tutela della salute in azienda. Il Testo Unico e il decreto correttivo 106/2009*, a cura di F. Basenghi, L.E. Golzio, A. Zini, Ipsoa, Milano, 2009, p. 309.



1/2017

### 3. Il fatto e le principali tappe della vicenda processuale.

Delineato nei termini anzidetti il quadro normativo di riferimento, è possibile adesso entrare nel merito del caso di specie, ricostruendo in sintesi il fatto nonché passando rapidamente in rassegna le varie tappe dell'*iter* processuale.

Il giorno 1 settembre 2008 presso la stazione ferroviaria di Motta S. Anastasia (Catania) si verifica un incidente mortale in cui perdono la vita due operai di RFI incaricati, insieme ad altri lavoratori, di procedere alla manutenzione della linea ferrata; i due vengono travolti da un convoglio mentre sono intenti a lavorare sui binari facendo uso di una rumorosa sega-rotaria con lama rotante il cui azionamento produceva un rumore tale da non consentire di udire l'arrivo del treno.

Dal punto di vista giuridico si sovrappongono i due profili della responsabilità delle persone fisiche operanti all'interno dell'ente nonché della responsabilità della persona giuridica.

Sul primo versante insorge la questione della individuazione, nell'ambito dell'ente collettivo, del soggetto responsabile di avere causato colposamente la morte dei due operai contravvenendo alle cd. "Istruzioni per la protezione dei cantieri", ossia il complesso delle regole di condotta dettate dall'impresa e finalizzate a disciplinare l'organizzazione dei cantieri per lo svolgimento dei lavori sulla strada ferrata; sul versante della responsabilità dell'ente, poi, si pone il problema di accertare se RFI possa essere chiamato a rispondere *ex art. 25 septies* del d.lgs. n. 231/2001 dell'evento occorso.

Le vicende processuali aventi ad oggetto i due anzidetti profili di responsabilità non si sviluppano in modo parallelo: tra di esse si registra una sfasatura temporale in quanto l'*iter* giudiziario relativo all'ente viene avviato dopo la conclusione dei due gradi di giudizio di merito nei confronti delle persone fisiche e nelle more della pronuncia della Suprema Corte.

In particolare, per ciò che concerne il giudizio relativo agli individui, il Tribunale di Catania con la sentenza n. 1150/2010 chiama a rispondere della morte dei due operai rispettivamente C.C., in qualità di primo tecnico della manutenzione di R.F.I e caposquadra responsabile della sicurezza del cantiere costituito presso Motta S. Anastasia, nonché A.G., in qualità di "responsabile movimento" in servizio presso la medesima stazione; detti soggetti vengono condannati per avere commesso in cooperazione colposa *ex art. 113 c.p.* il delitto di cui all'art. 589 co. 1 e co. 2 c.p., ossia omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

C.C., in concorso con un terzo lavoratore, B.S., viene condannato altresì per calunnia in base al combinato disposto di cui agli artt. 61 (nn. 2, 9, 10, 11), 110, 368 c.p., avendo egli accusato ingiustamente dell'incidente il macchinista del convoglio al fine di assicurarsi l'impunità, pur consapevole dell'innocenza del soggetto incolpato.

B.S. viene poi condannato *ex artt. 61* (nn. 9, 10, 11), 110, 378 c.p. per il reato di favoreggiamento personale in quanto, al fine di aiutare C.C. ad eludere le indagini a suo carico, aveva modificato lo stato dei luoghi ed aveva reso false dichiarazioni agli inquirenti.

A sua volta la Corte di Appello con la sentenza n. 1307/2013 accoglie i gravami proposti limitatamente alla condanna di C.C. e B.S. per i delitti di calunnia e di



1/2017

favoreggiamento personale, mentre conferma la condanna di C.C. e A.G. per il delitto di omicidio colposo plurimo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica.

L'anzidetta definizione della vicenda viene poi confermata in modo irrevocabile dalla Suprema Corte di Cassazione che con la sentenza n. 44794 del 2014 rigetta i ricorsi proposti dai due condannati C.C. e A.G.

Nelle more di detta pronuncia RFI viene rinviato a giudizio perché ne venga accertata la responsabilità *ex art. 25 septies* del d.lgs. n. 231/2001 in relazione al reato di cui all'art. 589 co. 1 e co. 2 c.p., commesso (come accertato nei due gradi di giudizio di merito nei confronti delle persone fisiche) da C.C. in cooperazione colposa con A.G.; all'esito di questo giudizio il Tribunale di Catania emette una sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto, la n. 2133 del 2016, oggetto per l'appunto del presente contributo.

#### **4. La sentenza assolutoria di Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.**

Nella pronuncia in commento il Giudice si interroga anzitutto sull'integrazione della fattispecie di cui all'art. 25 *septies* del d.lgs. n. 231/2001 sotto il profilo oggettivo, ponendosi il problema di verificare se possa ritenersi provata la commissione dell'anzidetto reato-presupposto da parte di un soggetto qualificato nell'interesse o a vantaggio dell'ente.

Sul punto, come si evince dalla sentenza, nel capo di imputazione si sostiene l'applicabilità dell'art. 5 co. 1 lett. b) del d.lgs. n. 231/2001.

Questa disposizione, nel disciplinare il profilo oggettivo della responsabilità amministrativa da reato degli enti, statuisce che «L'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio: a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso; b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)».

In applicazione della suddetta norma si sostiene che C.C., soggetto sottoposto all'altrui direzione e vigilanza, aveva commesso il delitto di cui all'art. 589 c.p. co. 1 e 2 nell'interesse e a vantaggio dell'ente «consistiti nei risparmi economici e nei vantaggi organizzativi»<sup>6</sup> conseguiti da RFI.

Il giudice a sua volta adotta una decisione di segno opposto negando che l'elemento oggettivo della responsabilità di RFI possa ritenersi integrato, considerato che

---

<sup>6</sup> [Trib. Catania, sez. IV, sent. 14 aprile 2016, n. 2133](#), p. 2. Più precisamente dalla sentenza si desume che secondo la pubblica accusa l'interesse e il vantaggio dell'ente sarebbero «consistiti nei risparmi economici e nei vantaggi organizzativi derivati alla RFI dalla mancata attivazione da parte dei dirigenti dei controlli necessari [...] per verificare l'osservanza da parte del personale dipendente delle regole cautelari – generiche e specifiche – volte ad assicurare la corretta utilizzazione del personale dipendente, la corretta programmazione ed esecuzione delle attività di manutenzione e la tutela dell'incolumità dei dipendenti, la cui violazione colposa ha cagionato la morte dei suddetti lavoratori».

«Deve osservarsi, innanzitutto, come sia dubbia la ricorrenza del requisito previsto dall'art. 5 D. L.vo. n. 231/2001 in tema di responsabilità dell'ente»<sup>7</sup>.

A questa conclusione si perviene affermando che, diversamente da quanto sostenuto nel capo di imputazione, la condotta della persona fisica era stata determinata solo da una motivazione di natura privata per cui essa non poteva iscriversi in una logica funzionale rispetto all'interesse e al vantaggio dell'ente; nel merito si afferma: «È dubbia la ricorrenza del requisito costituito dalla connessione tra il fatto di reato commesso dal preposto e l'interesse o vantaggio per l'ente, posta l'estemporaneità della condotta e le motivazioni strettamente private della stessa»<sup>8</sup>.

Passando a considerare il profilo soggettivo, il Giudice si interroga sulla sussistenza nel caso di specie del requisito della colpa di organizzazione.

Sul punto, nella prospettiva sottesa alla formulazione del capo di imputazione, dall'invocazione dell'art. 5 c. 1 lett. b) del d.lgs. 231/2001 sotto il profilo oggettivo dovrebbe discendere l'applicabilità sul piano soggettivo dell'art. 7 che disciplina la colpa di organizzazione dell'ente nell'ipotesi di commissione del reato-presupposto da parte di un soggetto sottoposto.

L'art. 7 statuisce al primo comma che: «nel caso previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), l'ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile

---

<sup>7</sup> [Trib. Catania, sent. 14 aprile 2016, n. 2133](#), p. 9.

<sup>8</sup> [Trib. Catania, sent. 14 aprile 2016, n. 2133](#), *ibidem*. Per spiegare il riferimento in sentenza alle motivazioni strettamente private della condotta della persona fisica responsabile del reato-presupposto, è utile ricordare che i due lavoratori rimasti vittima del sinistro facevano parte di una squadra incaricata il giorno dell'incidente di recarsi presso la stazione ferroviaria di Motta S. Anastasia per eseguire operazioni di rinalzatura delle congiunzioni. In base a quanto emerso dall'istruttoria, nel corso di quella mattina C.C., caposquadra responsabile della sicurezza di quel cantiere, decise di allestire un altro cantiere scorporando dal resto della squadra i due operai e adibendoli all'effettuazione di lavori ulteriori su un diverso binario. Posto dunque che l'apertura di questo secondo cantiere era il risultato di una decisione del tutto arbitraria di C.C., è venuto altresì alla luce che egli non lo aveva organizzato in sicurezza atteso che aveva deciso che tali lavori venissero svolti in regime cd. di avvistamento anziché di interruzione. Sul punto si fa presente che mentre in base al regime di interruzione i lavori possono essere condotti solo se si sospende il traffico ferroviario, in quello di avvistamento non si prevede la sospensione del servizio di trasporto ma si presuppone la disponibilità di un congruo numero di lavoratori di cui alcuni impegnati nei lavori di manutenzione e altri organizzati in modo da avvistare i treni in prossimità del loro arrivo e darne tempestivo avviso ai colleghi impegnati sui binari. Considerato che in questo cantiere C.C. aveva impiegato solo i due anzidetti lavoratori, per poterne garantire la sicurezza egli avrebbe dovuto disporre che i lavori venissero effettuati in regime di interruzione, non essendovi un numero sufficiente di operai perché il diverso regime dell'avvistamento potesse funzionare. Ebbene, rispetto a questi profili di negligenza della condotta della persona fisica non è stato ravvisato alcun interesse o vantaggio dell'ente; è piuttosto emerso che C.C., forse di comune accordo con i due lavoratori poi travolti dal convoglio, aveva deciso di allestire questo secondo cantiere, in modo del tutto contrario alle indicazioni provenienti da RFI, per ultimare i lavori di manutenzione entro la mattina ed evitare di dovere fare ritorno sul posto nel pomeriggio. A ciò si allude in sentenza laddove si afferma che la condotta di C.C. era stata adottata «per motivi "ambientali" e, segnatamente, per terminare in anticipo i lavori, onde sottrarsi alla calura pomeridiana» ([Trib. Catania, 14 aprile 2016, n. 2133](#), p. 7). In questo senso si spiega dunque l'affermazione del giudice, riportata nel testo, secondo cui «È, poi, dubbia la ricorrenza del requisito costituito dalla connessione tra il fatto di reato commesso dal preposto e l'interesse o vantaggio per l'ente, posta l'estemporaneità della condotta e le motivazioni strettamente private della stessa».



1/2017

dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza»; a sua volta il comma 2 afferma che «in ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'ente, prima della commissione del reato ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi».

In applicazione di questa norma, nel capo di imputazione si sostiene che risulta integrato il comma 1 dell'art. 7 in quanto la commissione del reato-presupposto da parte di C.C. è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza da parte degli apicali dell'unità organizzativa di riferimento; come si desume dalla sentenza, secondo la pubblica accusa i soggetti apicali «rendevano possibile la commissione del reato presupposto non seguendo le regole organizzative interne poste a tutela dell'incolumità dei lavoratori e non vigilando sul rispetto delle stesse da parte del personale dipendente»<sup>9</sup>.

Al contempo si sostiene altresì l'inapplicabilità dell'esimente di cui al comma 2, ritenendo provata «la mancata adozione ed efficace attuazione da parte della R.F.I. del modello di Organizzazione e Gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello occorso»<sup>10</sup>.

Senonché il Giudice nega la fondatezza del capo di imputazione anche sotto il profilo soggettivo affermando che «l'istruttoria non ha provato che sussistesse, in capo all'ente, il requisito della "colpa di organizzazione"»<sup>11</sup>.

Da un canto si esclude l'applicabilità del comma 1 dell'art. 7 in considerazione del fatto che non è emersa alcuna inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei soggetti apicali; dall'altro si afferma l'integrazione dell'esimente di cui al co. 2 della medesima norma data l'adozione da parte di RFI di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello concretamente verificatosi.

Ebbene, dalla sintetica ricostruzione del contenuto della pronuncia testé effettuata si evidenzia che essa in effetti non desta particolare interesse con riferimento alla dimensione oggettiva della responsabilità delle persone giuridiche.

Sul punto il profilo problematico che rispetto alla vicenda in commento astrattamente sarebbe potuto insorgere attiene al tema tanto dibattuto della compatibilità dei due elementi dell'interesse e del vantaggio con la natura colposa del reato-presupposto di cui all'art. 25 *septies*<sup>12</sup>; nella sentenza, però, tale questione non viene sollevata ed il giudice non esprime al riguardo alcuna posizione, limitandosi alla constatazione del dato di fatto che i due anzidetti requisiti non si riscontrano nel caso di

---

<sup>9</sup> [Trib. Catania, sent. 14 aprile 2016, n. 2133](#), p. 1.

<sup>10</sup> [Trib. Catania, sent. 14 aprile 2016, n. 2133](#), p. 2.

<sup>11</sup> [Trib. Catania, sent. 14 aprile 2016, n. 2133](#), p. 9.

<sup>12</sup> Per una completa ricostruzione del variegato panorama interpretativo formatosi in merito alla questione della compatibilità del criterio oggettivo dell'interesse e del vantaggio con la fattispecie di cui all'art. 25 *septies* cfr., *ex multis*, il contributo di G. AMARELLI, [I criteri oggettivi di ascrizione del reato all'ente collettivo ed i reati in materia di sicurezza sul lavoro. Dalla teorica incompatibilità alla forzata convivenza](#), in *questa Rivista*, 19 aprile 2013.



1/2017

specie perché alla base della condotta colposa della persona fisica sussiste una motivazione meramente privata.

Viceversa dalla pronuncia sono desumibili – come si è già anticipato – significativi spunti di riflessione con riferimento al profilo soggettivo della responsabilità amministrativa da reato.

In effetti, come si avrà modo di verificare, l'iter argomentativo della pronuncia sul punto appare sintetico; nondimeno, alla luce delle peculiarità fattuali che contraddistinguono il caso di specie, la conclusione cui la decisione perviene è senz'altro positivamente apprezzabile nella misura in cui essa sollecita un ulteriore approfondimento sulla categoria della colpa di organizzazione.

In questa prospettiva, al fine di inquadrare i profili di interesse della pronuncia in commento e poterli valutare consapevolmente, si reputa necessario adesso richiamare l'art. 30 Tusl, già evocato in sede di ricostruzione del quadro normativo di riferimento<sup>13</sup>, per riflettere più nel dettaglio sulle sue implicazioni attese la sua centralità ai fini della definizione del caso di specie.

## 5. L'art. 30 co. 5 Tusl come dispositivo di coordinamento tra il MOG ed il SGSL.

Per focalizzare il ruolo sistematico ricoperto dall'art. 30 Tusl nello statuto della responsabilità delle persone giuridiche<sup>14</sup>, occorre riconsiderare il fatto che le novelle

---

<sup>13</sup> Cfr. *supra*, § 2.

<sup>14</sup> Data la centralità che l'art. 30 Tusl ricopre ai fini della definizione del caso di specie, si ritiene opportuno riportare per intero il testo della norma. Questa disposizione, rubricata «Modelli di organizzazione e di gestione», statuisce che: «1. Il modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti; c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; d) alle attività di sorveglianza sanitaria; e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori; f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori; g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate. 2. Il modello organizzativo e gestionale di cui al comma 1 deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività di cui al comma 1. 3. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. 4. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 5. In sede di prima applicazione, i modelli di

prima menzionate<sup>15</sup>, intervenute in materia di salute e sicurezza del lavoro, rappresentano una svolta storica nell'evoluzione dell'istituto della responsabilità degli enti nel nostro ordinamento.

Prima di queste innovazioni non era contemplata la responsabilità delle persone giuridiche nel settore *de quo* per cui le lesioni e le morti cagionate in violazione della normativa posta a tutela della salute e sicurezza del lavoro potevano essere imputate solo al datore di lavoro-persona fisica, non anche all'ente; ciò presupponeva che a monte non vi fosse alcuna previsione circa la necessità per l'impresa di adottare un sistema organizzativo funzionale alla prevenzione degli eventi di danno nell'ambiente di lavoro.

Rispetto a questo stato di cose le anzidette novelle segnano uno spartiacque imponendo<sup>16</sup> all'impresa che voglia sottrarsi all'affermazione di responsabilità l'implementazione, a livello di organizzazione complessa, di un sistema prevenzionale nella materia in questione, con conseguente sua responsabilizzazione per gli eventi di danno verificatisi a causa di lacune organizzative.

Come si è ricordato, infatti, con l'introduzione nel 2007 dell'art. 25 *septies* del d.lgs. n. 231/2001 si estende al settore in oggetto la disciplina in materia di adozione dei modelli organizzativi contemplata dagli artt. 6 e 7 del medesimo decreto in relazione a tutti i reati-presupposto; il contenuto di questa normativa viene poi circostanziato in tale specifica materia dall'art. 30 Tusl<sup>17</sup>.

---

organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6. 5-bis. La commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro elabora procedure semplificate per la adozione e la efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. Tali procedure sono recepite con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 6. L'adozione del modello di organizzazione e di gestione di cui al presente articolo nelle imprese fino a 50 lavoratori rientra tra le attività finanziabili ai sensi dell'articolo 11».

<sup>15</sup> Cfr. al riguardo *supra*, §2.

<sup>16</sup> Sul punto si ricorda che è controversa l'esatta qualificazione della situazione giuridica dell'ente rispetto all'adozione dei modelli organizzativi prospettata dal d.lgs. n. 231/2001. In sintesi, all'orientamento secondo cui si è in presenza semplicemente di un onere si affiancano la tesi che qualifica la situazione giuridica in questione come obbligatoria, nonché l'ulteriore posizione secondo cui tale qualificazione deve essere diversificata a seconda del ruolo, apicale o sottoposto, ricoperto dalla persona fisica autrice del reato-presupposto. La risoluzione di tale problema interpretativo, tra l'altro, è stata complicata dalla circostanza che l'art. 30 Tusl, utilizzando in relazione alla implementazione del modello di organizzazione e gestione la formula «deve essere adottato», ha determinato una situazione di incertezza in ordine al coordinamento della disciplina generale di cui al d.lgs. 231/2001 con la regolamentazione specifica in materia di salute e sicurezza del lavoro. Per un riepilogo dell'articolato ventaglio di posizioni su tale questione cfr. G. DE VERO, *La responsabilità delle persone giuridiche*, in *Trattato di diritto penale*, diretto da C.F. Grosso, T. Padovani, A. Pagliaro, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 177 ss.; M.N. MASULLO, *Colpa penale e precauzione nel segno della complessità. Teoria e prassi nella responsabilità dell'individuo e dell'ente*, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2012, pp. 254-257; E. VILLANI, *Alle radici del concetto di "colpa di organizzazione" nell'illecito dell'ente da reato*, Jovene editore, Napoli, 2016, p. 244, note n. 39-40.

<sup>17</sup> Cfr. al riguardo R. GUERRINI, *Le modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, a cura di F. Giunta, D. Micheletti, Giuffrè, Milano, 2010, p. 154 ss.



1/2017

Ciò posto, per comprendere la rilevanza sistematica di quest'ultima disposizione va considerato che essa svolge una duplice funzione di coordinamento: la prima concerne il rapporto tra il MOG che in generale l'ente è tenuto ad adottare in base agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 e la sezione specifica che nell'ambito del MOG medesimo deve essere appositamente preposta *ex art.* 30 TUSL alla tutela della salute e sicurezza del lavoro; la seconda attiene al rapporto tra l'anzidetta sezione specifica codificata nell'art. 30 e un particolare sistema organizzativo, richiamato dal co. 5 della stessa norma, che è rappresentato dal SGSL predisposto in conformità alle Linee-Guida del 28 settembre 2001 o al *British Standard OHSAS 18001:2007*.

Alla prima funzione di coordinamento si è in precedenza fatto riferimento laddove si è ricordato che nell'art. 30 TUSL si focalizzano puntualmente gli obblighi giuridici cui il modello organizzativo deve ottemperare per risultare idoneo ed efficace a prevenire gli accadimenti lesivi nell'ambiente di lavoro.

In altri termini la norma in commento, specificando i presupposti per l'esonero da responsabilità dell'impresa dai delitti colposi di evento di cui agli artt. 589 e 590, postula che il MOG, adottato in attuazione degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, ricomprenda al proprio interno una sezione riservata alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro<sup>18</sup>.

Per ciò che concerne la seconda funzione di coordinamento, l'attenzione va polarizzata sul co. 5 della norma in oggetto, il quale afferma che: «In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard OHSAS 18001:2007* si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6».

Per comprendere il significato di questa disposizione bisogna tenere presente che prima delle novelle del 2007-2008, pur non essendo imposta l'adozione di un sistema prevenzionale a livello di organizzazione complessa, era comunque possibile per le imprese dotarsi di un SGSL predisposto in conformità con le Linee-guida UNI-INAIL del 2001 o con il *British Standard OHSAS 18001:2007*.

Si trattava di un sistema organizzativo la cui efficacia prevenzionale discendeva dalla circostanza che esso era predisposto nel rispetto di parametri che costituiscono la migliore prassi a livello rispettivamente nazionale ed internazionale in materia di salute e di sicurezza del lavoro.

---

<sup>18</sup> Cfr. al riguardo V. MONGILLO, *Il dovere di adeguata organizzazione della sicurezza tra responsabilità penale individuale e responsabilità da reato dell'ente: alla ricerca di una plausibile differenziazione*, in *Infortuni sul lavoro e doveri di adeguata organizzazione: dalla responsabilità penale individuale alla «colpa» dell'ente*, a cura di A.M. Stile, A. Fiorella, V. Mongillo, Jovene editore, Napoli, 2014, p. 19 ss., nonché R. GUERRINI, *Le modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 158 il quale nel commentare l'art. 30 TUSL parla di «modello organizzativo settoriale».



1/2017

La corrispondenza del SGSL agli anzidetti *standard* rappresentava dunque un vero e proprio patrimonio prevenzionale nelle realtà imprenditoriali che vi davano corso.

Questa prassi virtuosa è stata recepita dal legislatore del TUSL per l'appunto tramite l'art. 30 co. 5 disponendo che l'impresa che abbia adottato un SGSL in conformità agli anzidetti parametri si presume<sup>19</sup> adempiente rispetto all'obbligo di adeguata organizzazione imposto dalla norma medesima.

Si instaura così un'equivalenza sostanziale tra la sezione speciale del MOG codificata dall'art. 30 TUSL e il SGSL, nel senso che quest'ultimo – se predisposto nel rispetto degli *standard* summenzionati – si considera rispettoso degli obblighi giuridici imposti dall'art. 30 in parola con riguardo all'anzidetta sezione speciale del MOG.

Va però precisato che la disposizione in oggetto opera una delimitazione dell'efficacia di tale meccanismo presuntivo: si riconosce valenza esimente all'adozione del SGSL solo in relazione alle «parti corrispondenti», ossia a quei requisiti che vengono richiesti contestualmente dall'art. 30 TUSL e dalle linee-guida richiamate.

Ciò comporta che con riguardo ai requisiti prescritti solo dall'art. 30 TUSL l'ente non può limitarsi ad adottare un SGSL conforme alle linee-guida nella misura in cui esse nulla prevedono in relazione ai requisiti anzidetti, ma dovrà andare oltre quanto prescritto da tali *standard* così da garantire il rispetto anche degli ulteriori obblighi imposti dal Testo Unico.

Riepilogando, dunque, l'obbligo di adeguata organizzazione, posto in generale in capo all'ente ex artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001, può considerarsi adempiuto nello specifico settore della salute e della sicurezza del lavoro, oltre che tramite la predisposizione di un'apposita sezione del MOG preposta alla tutela dei beni giuridici in questione, anche mediante l'adozione di un SGSL conforme alle Linee-guida UNI-INAIL o al *British Standard OHSAS*, fatta salva in quest'ultima eventualità la necessità che l'ente si adoperi anche per l'adempimento degli obblighi giuridici non corrispondenti.

Ciò posto, è possibile adesso focalizzare l'attenzione sul caso di specie che è particolarmente istruttivo nella misura in cui rappresenta una concreta sperimentazione del rapporto di sinergia instaurato dal co. 5 dell'art. 30 TUSL tra il preesistente SGSL e la nuova sezione speciale del MOG.

## 6. Le problematicità del caso di specie.

Il caso di specie risulta connotato da due peculiari circostanze rispetto alle quali insorgono altrettanti motivi di approfondimento con riferimento alla dimensione soggettiva della responsabilità degli enti; si rende dunque opportuno dapprima

---

<sup>19</sup> Cfr. al riguardo *infra*, § 9 laddove si evidenzierà che la suddetta presunzione viene generalmente interpretata come non vincolante per il giudice.



1/2017

identificare tali dati fattuali e successivamente considerare le questioni giuridiche ad essi correlate.

Un primo profilo è costituito dal mancato tempestivo aggiornamento del MOG implementato a norma del d.lgs. n. 231/2001: al tempo del fatto l'ente era dotato di una versione del MOG risalente ad una data antecedente all'entrata in vigore delle riforme nel frattempo intervenute sulla responsabilità degli enti in materia di salute e di sicurezza del lavoro.

Più precisamente, il MOG non risultava aggiornato né in generale alla nuova fattispecie di responsabilità amministrativa da reato di cui all'art. 25 *septies* né tantomeno alla disciplina specifica di cui all'art. 30 Tusl; esso, quindi, era sfornito di quella specifica sezione che, in base al combinato disposto di cui agli art. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 e all'art. 30 Tusl, dovrebbe essere riservata alla prevenzione degli eventi di danno nell'ambiente di lavoro.

A questa circostanza si accompagna, però, l'ulteriore dato per cui al tempo del fatto era operativo all'interno dell'impresa un SGSL conforme al *British Standard OHSAS 18001:2007*.

Si trattava di un sistema organizzativo corrispondente a quello richiamato dall'art. 30 co. 5 Tusl laddove – come si è detto – viene affermata una presunzione di conformità ai requisiti di cui all'art. 30 medesimo dei «modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al *British Standard OHSAS 18001:2007*».

Al momento dell'evento dannoso, dunque, pur non risultando il MOG ancora adeguato alle novelle del 2007/2008, l'ente disponeva comunque di un sistema prevenzionale a tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

In relazione a questi due peculiari dati fattuali, concernenti rispettivamente il MOG ed il SGSL, insorgono due distinte questioni giuridiche.

Sotto il profilo del MOG, in teoria si pone il problema della valutazione di esigibilità di un aggiornamento tempestivo di questo modello organizzativo alle sopravvenienze normative.

Atteso che l'incidente si è verificato poco dopo l'entrata in vigore delle riforme del 2007-2008, astrattamente insorge l'interrogativo se sia legittimo ascrivere automaticamente l'evento lesivo all'ente in considerazione del tardivo adeguamento del MOG alle novelle anzidette o se invece si possano ravvisare margini per una più ponderata valutazione dell'esigibilità dell'aggiornamento in questione, tenendo conto per l'appunto della circostanza che l'incidente si è registrato a breve distanza di tempo dal sopravvenuto intervento di queste riforme.

Si deve precisare, però, che in effetti l'anzidetta questione giuridica ricopre un rilievo del tutto secondario nel caso di specie in quanto viene assorbita dal secondo dei due profili di cui si è detto, ossia quello concernente il SGSL.

Considerato infatti che al tempo dell'evento l'ente, pur non avendo ancora adattato il MOG all'evoluzione del panorama normativo di riferimento, aveva comunque implementato un SGSL conforme al *British Standard OHSAS*, si è rivelata marginale la circostanza che il documento formale del MOG di cui al d.lgs. 231/2001 non



1/2017

risultasse ancora aggiornato: il fattore di giudizio decisivo in sede di accertamento dell'elemento soggettivo della responsabilità di RFI in questo caso è rappresentato dall'operatività in concreto al tempo del fatto di un SGSL rispettoso degli *standard* anzidetti, non rilevando in effetti che la versione del MOG in quel momento esistente fosse obsoleta.

In altri termini, sul piano dell'accertamento della colpa di organizzazione la questione fondamentale che si è posta è quella, di cui si dirà tra poco, relativa alla valutazione dell'efficacia prevenzionale del SGSL, mentre non è emersa in concreto la necessità di valutare l'esigibilità dell'aggiornamento tempestivo del MOG proprio perché l'ente risultava già dotato nella sostanza di un sistema organizzativo in materia di salute e sicurezza del lavoro.

Nondimeno, a dispetto del fatto che la questione del mancato aggiornamento del MOG non ha avuto incidenza concreta nel caso di specie, questa vicenda offre comunque lo spunto per riflettere su un tema di generale rilevanza teorica, ossia il problema della definizione dei limiti entro cui si può pretendere dall'ente un sollecito adeguamento del proprio modello organizzativo all'evoluzione della normativa rilevante.

Per ciò che concerne poi il secondo profilo, relativo al SGSL, si è posta – come già anticipato – la questione giuridica consistente nel verificare l'efficacia prevenzionale di tale sistema organizzativo.

Più precisamente, al fine di accertare se il SGSL potesse ritenersi adempitivo dell'obbligo di adeguata organizzazione di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 231/2001 e dell'art. 30 Tusl, si è dovuto tenere conto del fatto che RFI aveva predisposto tale sistema prevenzionale in modo conforme al *British Standard* OHSAS 18001:2007 e aveva altresì ottenuto il rilascio da parte di un ente esterno qualificato di una certificazione attestante tale conformità.

È così insorta la questione di definire il rilievo giuridico da attribuire rispettivamente sia al *British Standard* OHSAS, in osservanza del quale il SGSL era stato implementato, sia alla certificazione di cui RFI si è munito per comprovare tale osservanza.

Così individuati i due profili di interesse del caso di specie, occorre adesso considerare ciascuno di essi nel dettaglio.

## **7. L'esigibilità del tempestivo aggiornamento del MOG: nel caso di specie.**

Entrando nel merito del primo dei due suddetti profili, ossia il mancato tempestivo adeguamento del MOG alle sopravvenienze normative, va verificato adesso come esso si è concretamente posto nella vicenda in commento; successivamente si formulerà qualche considerazione di carattere generale muovendo dal caso di specie.

RFI ha provveduto a rinnovare nel tempo il proprio modello organizzativo, sicché dal momento dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 231/2001 si è riscontrata l'implementazione di ben quattro distinte versioni del MOG, datate rispettivamente al 2004, 2006, 2009 e 2011.



1/2017

L'intervallo cronologico rilevante ai fini della risoluzione del caso di specie è rappresentato dall'arco temporale che va dal 2006 al 2008: nel 2006 è stata adottata la seconda delle quattro anzidette versioni del MOG; nel 2007 con la legge n. 123 è stato introdotto l'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001 e nel 2008 è entrato in vigore il Tusi con il d.lgs. n. 81; allorché si è verificato l'incidente nel settembre del 2008, e dunque qualche mese dopo l'entrata in vigore del Testo Unico intervenuta nell'aprile del 2008, il MOG non risultava ancora aggiornato alle riforme anzidette.

In effetti l'ente all'indomani dell'entrata in vigore di queste riforme si era attivato per l'adeguamento del MOG ma si trattava di un processo ancora *in itinere* alla data dell'incidente; all'aggiornamento si approdò solo nel febbraio del 2009 quando vennero definitivamente approvate le modifiche del modello organizzativo funzionali ad adattarlo alla nuova fattispecie di responsabilità amministrativa da reato di cui all'art. 25 *septies* del d.lgs. n. 231/2001 nonché alla correlata disciplina di cui all'art. 30 Tusi.

Ragionando su questo dato di fatto, si osserva che la circostanza per cui al tempo dell'incidente il MOG non risultava aggiornato rispetto alle novelle normative citate di per sé potrebbe indurre a ritenere l'ente inadempiente all'obbligo di prevenzione degli eventi lesivi a danno dei lavoratori tramite un'adeguata organizzazione.

Non sembra però possibile negare rilevanza alla circostanza che l'evento si è verificato a breve distanza di tempo da dette riforme ed in particolare dall'introduzione del Tusi, entrato in vigore appena qualche mese prima dell'accadimento dell'incidente; considerato allora che, tanto più per imprese di grandi dimensioni come RFI, l'aggiornamento del modello organizzativo richiede tempi verosimilmente più lunghi per potere essere predisposto e divenire concretamente operativo, si deve riconoscere la necessità di valutare in concreto l'esigibilità del tempestivo aggiornamento del MOG all'evoluzione del panorama normativo di riferimento.

Al riguardo sembra emergere sottotraccia una certa sensibilità da parte del giudice, che si rivela sintomatica dell'attenzione per l'accertamento di un'autentica colpevolezza dell'ente e che – come si avrà modo di verificare nel prosieguo – si manifesta in termini più espliciti in relazione al secondo profilo di interesse della pronuncia in oggetto, ossia la valutazione dell'efficienza prevenzionale del SGSL<sup>20</sup>.

In questo senso occorre porre l'accento sul fatto che nel corso del giudizio la difesa è riuscita a provare che RFI si era attivato subito dopo l'introduzione delle riforme in questione per il correlativo adeguamento del modello organizzativo.

In particolare, sono stati prodotti in giudizio i verbali delle riunioni dell'Organismo di Vigilanza (O.d.V.) tramite cui si è dimostrata l'intensa attività posta in essere da questo organo istituzionale in funzione dell'aggiornamento del MOG: dagli atti risulta la sollecita convocazione dell'O.d.V., riunitosi già il 13 settembre 2007 per discutere dell'adattamento del MOG alla legge n. 123/2007 intervenuta un mese prima, nonché la frequenza delle successive riunioni aventi sempre tra i punti dell'Ordine del giorno l'individuazione delle più opportune modifiche da apportare al MOG.

---

<sup>20</sup> Cfr. *infra*, § 9.



1/2017

Ebbene, nel passo della sentenza relativo all'elemento soggettivo del reato, il giudice richiama la documentazione prodotta dalla difesa a dimostrazione dell'insussistenza della colpa di organizzazione menzionando espressamente, tra l'altro, proprio detti verbali.

Tale circostanza si potrebbe ragionevolmente interpretare come sintomatica del fatto che il giudice, riconoscendo che l'incidente si è verificato a poca distanza di tempo dall'entrata in vigore della riforma del 2008, constata positivamente che l'ente, pur non riuscendo a perfezionare l'effettivo adeguamento del MOG al tempo dell'incidente, si era comunque attivato in tale direzione.

Sembra dunque possibile affermare che il giudice, nella formazione del suo convincimento sull'insussistenza dell'elemento soggettivo in capo a RFI, abbia considerato tra i fattori di giudizio rilevanti anche gli sforzi di adattamento del MOG posti in essere dall'ente successivamente alle novelle in oggetto; in altri termini, anche se non si è pronunciato espressamente sulla questione, ha comunque implicitamente tenuto conto della carenza di esigibilità di un tempestivo aggiornamento del MOG.

Rispetto a quanto detto bisogna però svolgere una duplice precisazione.

Anzitutto, la questione dell'esigibilità del sollecito adeguamento del MOG si pone, a ben vedere, in relazione alla disciplina specifica di cui all'art. 30 Tusl e non anche al generale obbligo di adeguata organizzazione derivante dall'art. 25 *septies* del d.lgs. n. 231/2001.

Infatti al tempo dell'incidente, se è vero che il Tusl era vigente appena da qualche mese, la fattispecie generale di cui all'art. 25 *septies* era stata introdotta (con la legge n. 123/2007) ormai da un anno; sicché, se pochi mesi non potevano certo essere sufficienti per adeguare il MOG alla disciplina puntuale di cui all'art. 30 Tusl, si poteva però senz'altro esigere nel corso di un anno l'adozione di un modello organizzativo che – per quanto non rispondente agli specifici requisiti poi codificati nel Testo Unico – fosse comunque funzionale *ex art 25 septies* del d.lgs. n. 231/2001 alla prevenzione degli eventi lesivi nell'ambiente di lavoro.

In definitiva, considerato che l'art. 30 Tusl si limita a puntualizzare il contenuto di un generale precetto fissato già a partire dal 2007, si deve riconoscere che al tempo del fatto, anche se non era effettivamente esigibile un pieno adeguamento del MOG alla disciplina di cui all'art. 30 Tusl, comunque sull'ente gravava il generale dovere organizzativo di cui agli artt. 6, 7 e 25 *septies* del d.lgs. n. 231/2001, rispetto al quale l'anzidetta norma del Testo Unico svolge appunto solo una funzione di specificazione.

A prescindere da ciò bisogna ad ogni modo considerare, in secondo luogo e principalmente, che il dato del mancato tempestivo aggiornamento del MOG alla cornice normativa di riferimento non ha avuto un rilievo decisivo in sede di definizione del caso di specie in quanto – come si è detto in precedenza – è stato compensato dalla predisposizione in concreto da parte dell'ente di un SGSL conforme alle linee-guida.

Infatti la ridotta distanza temporale tra le novelle in materia di salute e di sicurezza del lavoro e l'incidente non ha avuto concreta rilevanza in sede di accertamento della responsabilità dell'ente, considerato che il giudizio della colpa di organizzazione è consistito fondamentalmente nell'accertamento dell'efficienza prevenzionale del SGSL, senza che insorgesse la necessità di valutare il carattere



1/2017

colpevole del mancato adattamento del documento formale del MOG all'evoluzione del panorama normativo di riferimento.

Ciò spiega dunque perché nella sentenza non è stata affrontata espressamente la questione del mancato aggiornamento del MOG e dei relativi limiti di esigibilità, eccettuato il rapido richiamo ai verbali di convocazione dell'O.d.V. che sembra comunque ragionevolmente interpretabile come segno implicitamente rivelatore dell'attenzione del giudice per gli sforzi di adeguamento posti in essere dall'ente.

Nondimeno, per quanto il profilo del tardivo aggiornamento del MOG abbia concretamente ricoperto un ruolo marginale in sede di accertamento dell'effettiva rimproverabilità di RFI, la vicenda in commento si presta a qualche considerazione di carattere generale sul rilievo che – al di là delle peculiarità del caso concreto – l'obbligo di aggiornamento del MOG ricopre nello statuto generale della responsabilità degli enti.

## 8. (segue)...e in generale.

Sia sul piano della disciplina generale di cui al d.lgs. n. 231/2001 sia su quello della disciplina specifica del Tusl è possibile riscontrare una serie di disposizioni da cui desumere l'obbligo a carico della persona giuridica di aggiornamento dei propri modelli organizzativi.

Nell'ambito del d.lgs. n. 231/2001 rilevano le seguenti disposizioni: l'art. 6 co. 1 lett. b) che, sancendo un'inversione dell'onere probatorio a carico dell'ente nell'ipotesi di commissione del reato-presupposto da parte di un soggetto in posizione apicale, richiede alla persona giuridica di dimostrare, tra l'altro, che «il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo»; l'art. 7 co. 4 lett. a) che, in relazione all'ipotesi di commissione del reato-presupposto da parte di soggetti in posizione subordinata, impone all'ente, in funzione dell'efficace attuazione del modello organizzativo, «una verifica periodica e l'eventuale modifica dello stesso quando sono scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività».

Nell'ambito del Tusl, poi, viene in rilievo il co. 4 dell'art. 30 secondo cui il modello organizzativo deve contemplare un sistema di controllo idoneo a monitorare il «mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate»; nonché si prevede che «il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico».

In effetti le disposizioni appena richiamate riportano l'obbligo di aggiornamento fondamentalmente alle lacune che il sistema organizzativo dovesse palesare alla luce o dell'emersione di violazioni della normativa prevenzionistica concretamente perpetrate o dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e delle relative applicazioni tecniche; non si riscontra, invece, un esplicito riferimento alla necessità che il MOG venga aggiornato all'evoluzione del panorama normativo.



1/2017

Nondimeno un siffatto obbligo si può implicitamente desumere dalla filosofia del sistema della responsabilità amministrativa da reato: sarebbe irrazionale una disciplina che imponesse il riesame del MOG in relazione alle violazioni accertate ed allo sviluppo scientifico-tecnologico senza riconoscere il prioritario obbligo di aggiornamento alle sopravvenienze normative.

In tanto può ritenersi adempiuto l'obbligo di adozione e di efficace attuazione del modello organizzativo in quanto questo sia sottoposto ad una procedura di continua revisione funzionale a garantirne il sollecito adattamento anzitutto ai reati-presupposto di nuovo conio e alla relativa disciplina puntuale di corredo (come si discute nel caso di specie in relazione all'art. 25 *septies* e all'art. 30 Tusl).

Ciò posto, in questa sede si vuole porre l'accento sul fatto che l'attivazione delle procedure di riesame del MOG presuppone verosimilmente considerevoli investimenti in termini di tempi, mezzi organizzativi e risorse finanziarie.

La revisione del modello organizzativo implica infatti la messa in opera di protocolli in cui vengono coinvolti i diversi organismi istituzionali dell'ente allo scopo di individuare le innovazioni più opportune da apportare al sistema organizzativo; tali modifiche, una volta selezionate, devono poi essere effettivamente apprestate in modo che l'organizzazione prevenzionale debitamente aggiornata si traduca sul piano concretamente operativo.

Da ciò discende che non si può legittimamente fare derivare in modo automatico la rimproverabilità dell'ente dal mancato tempestivo adattamento del MOG alle novità legislative, rendendosi piuttosto necessario svolgere una ponderata verifica dell'esigibilità dell'aggiornamento.

In altri termini nell'ipotesi di mancato adeguamento dei modelli organizzativi ad una certa sopravvenienza normativa, bisogna tenere conto dell'effettiva praticabilità per l'ente di un sollecito adattamento; il riconoscimento di questa esigenza si rende indispensabile per riempire concretamente di contenuti la colpa di organizzazione ed evitare di risolverla in una forma surrettizia di responsabilità oggettiva.

Ora, a prima vista si potrebbe ritenere che tale questione abbia una rilevanza meramente residuale sul terreno della responsabilità colposa ed in particolare nella materia della salute e della sicurezza del lavoro, dato che l'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001 e la normativa di dettaglio di cui all'art. 30 Tusl sono entrate in vigore ormai da tempo: considerato che questa disciplina non costituisce più una sopravvenienza normativa, tendenzialmente non si può ripresentare un problema di individuazione dei limiti di esigibilità dell'aggiornamento dei modelli organizzativi rispetto ad essa, in quanto le imprese hanno avuto abbondantemente modo di uniformare i propri sistemi organizzativi a questa fattispecie di responsabilità amministrativa da reato ed al connesso corredo regolativo.

Qualora dunque oggi si verificasse un fatto lesivo della salute o della sicurezza di un lavoratore e si instaurasse un giudizio per accertare la responsabilità dell'impresa in relazione a tale accadimento, il problema della verifica della concreta esigibilità dell'aggiornamento tempestivo del MOG agli anzidetti dati normativi in effetti non si dovrebbe porre: a così grande distanza di tempo dall'entrata in vigore di questa disciplina si deve senz'altro pretendere da parte delle imprese l'implementazione di un



1/2017

sistema organizzativo aggiornato, essendosi ormai la fattispecie di cui all'art. 25 *septies* consolidata stabilmente nel tessuto dell'ordinamento.

Nondimeno la circostanza appena descritta non deve indurre a sottovalutare la significativa rilevanza teorica nonché l'incidenza pratica che la questione dell'esigibilità dell'aggiornamento del MOG alle sopravvenienze normative riveste sia in generale con riferimento allo statuto della responsabilità degli enti sia nello specifico in materia di salute e sicurezza del lavoro.

In termini generali detta questione, lungi dall'essere risolta, è destinata a restare permanentemente aperta in quanto il catalogo dei reati-presupposto, non essendo stato predeterminato *ab origine* una volta per tutte, è costretto a sottostare ad una logica di progressiva estensione, di fatto peraltro estemporanea ed eterogenea, con la conseguenza che il dilemma inevitabilmente si ripropone ogniqualvolta il legislatore decida di introdurre in materia di responsabilità da reato degli enti una nuova fattispecie con la relativa disciplina di dettaglio.

Un'esemplificazione concreta in tal senso si potrebbe verificare in tempi ravvicinati qualora lo schema di disegno di legge avente ad oggetto "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" concludesse positivamente il suo iter legislativo<sup>21</sup>: considerato che il progetto di riforma prevede, sulla falsariga dell'art. 30 Tusl, l'introduzione di un apposito modello organizzativo in materia agroalimentare si ripresenterebbe per le aziende ancora una volta l'urgenza di rapportarsi alla questione dei limiti di esigibilità dell'aggiornamento del proprio MOG alla sopravvenienza normativa.

A sua volta, a prescindere da questo profilo generale di cui si è detto, bisogna considerare che la questione della valutazione dei limiti di esigibilità dell'aggiornamento continua a riproporsi come ineludibile anche nello specifico settore della salute e della sicurezza del lavoro in relazione alla dimensione dell'evoluzione scientifico-tecnologica.

L'art. 30 Tusl, come già si è detto, afferma esplicitamente l'obbligo di sottoporre i modelli organizzativi a procedure di revisione in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e delle innovazioni tecnologiche<sup>22</sup>.

---

<sup>21</sup> Il riferimento va allo Schema di disegno di legge recante "Nuove norme in materia di reati agroalimentari" (reperibile, unitamente alle relative Linee Guida, in allegato al contributo di C. CUPELLI, [Il cammino verso la riforma dei reati in materia agroalimentare](#), in questa Rivista, 2 ottobre 2016) elaborato dalla Commissione istituita presso il Ministero della Giustizia con il mandato di procedere alla predisposizione di proposte di riforma della regolamentazione degli illeciti agroalimentari. Detta Commissione, perseguendo tra l'altro l'obiettivo di rafforzare la responsabilità degli enti nel settore anzidetto, propone talune modifiche al d.lgs. n. 231/2001 tra cui l'introduzione di una norma (l'art. 6 *bis*) avente ad oggetto, sulla falsariga dell'art. 30 Tusl, la descrizione di un apposito modello organizzativo in materia agroalimentare; a tale riguardo nelle Linee-guida viene esplicitato che nel progetto di riforma si propone, oltre all'estensione della responsabilità degli enti a determinati reati alimentari, altresì «un'apposita e specifica disciplina dei modelli di organizzazione e di gestione con specifico riguardo agli operatori alimentari, in prospettiva esimente od attenuante della responsabilità, traendo spunto dalle modalità di applicazione della normativa in materia di sicurezza del lavoro». Cfr. sul punto M. DONINI, [Il progetto 2015 della Commissione Caselli. Sicurezza alimentare e salute pubblica nelle linee di politica criminale della riforma dei reati agroalimentari](#), in questa Rivista, 5 ottobre 2016.

<sup>22</sup> Sul punto sia consentito rinviare ad A. ORSINA, *Rischio da incertezza scientifica e modelli di tutela penale*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 195 ss., laddove, a conclusione di un'indagine in cui la questione della



1/2017

Da questa disposizione si potrebbe essere indotti a ritenere che l'ente debba automaticamente rispondere dell'accadimento lesivo verificatosi se, venendo meno al suo obbligo di aggiornamento, ha omesso di implementare una determinata innovazione scientifico-tecnologica che avrebbe consentito l'innalzamento dello *standard* di sicurezza; senonché, similmente a quanto si è rilevato in relazione alle sopravvenienze normative, anche in questo caso non si può prescindere da un'equilibrata ponderazione dei margini di esigibilità delle modifiche che l'ente, ai fini dell'aggiornamento del modello, deve apportare al sistema produttivo ed alla catena organizzativa.<sup>23</sup>

## 9. La rilevanza giuridica del *British Standard* OHSAS e delle certificazioni di conformità: nel caso di specie.

Passando adesso a considerare il secondo profilo di interesse del caso di specie, ossia quello attinente al SGSL, si intende seguire lo stesso ordine di trattazione utilizzato precedentemente con riguardo al profilo del MOG: dapprima si richiamerà l'attenzione sulla vicenda in commento per verificare in che termini il giudice ha concretamente svolto il giudizio di adeguatezza prevenzionale del SGSL; successivamente si svilupperà qualche riflessione di carattere generale in argomento.

Nel merito, già a partire dal 2001 RFI si era dotato di un sistema prevenzionale, complessivamente denominato "Sistema Integrato di Gestione della Sicurezza" (SIGS), finalizzato alla gestione integrata di tre settori della sicurezza aziendale: la sicurezza della circolazione dei treni e dell'esercizio ferroviario; la sicurezza e la salute del lavoro; la tutela ambientale.

In particolare questo sistema si articola in una sezione comune a tutti e tre gli anzidetti settori, descritti sinteticamente come "Qualità", "Lavoro" e "Ambiente", nonché in sezioni specifiche relative a ciascuno di essi.

---

valutazione e della gestione del rischio da ignoto scientifico-tecnologico (con specifico riferimento all'esposizione professionale ad agenti dalla patogenicità nomologicamente ignota) è trattata fondamentalmente nella prospettiva del datore di lavoro-persona fisica, viene formulata qualche considerazione finale sulla configurazione che l'obbligo di aggiornamento scientifico-tecnologico assume con riferimento alle organizzazioni complesse.

<sup>23</sup> La questione del rilievo sistematico da riconoscere alla valutazione dell'esigibilità in sede di giudizio di colpa di organizzazione richiama il tema più generale dei limiti entro cui è possibile l'adattamento, all'inedito prototipo di colpa coniato per gli enti dal d.lgs. n. 231/2001, delle categorie sistematiche tradizionalmente elaborate con riferimento allo statuto della colpa penale delle persone fisiche. Cfr. al riguardo tra gli altri A. FIORELLA, *Responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da S. Cassese, Giuffrè, Milano, 2006; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, ETS, Pisa, 2012, p. 409-411; E. VILLANI, *Alle radici del concetto di "colpa di organizzazione" nell'illecito dell'ente da reato*, cit., p. 267 ss.; M. ARENA, *L'inesigibilità dell'adozione e dell'attuazione del modello organizzativo*, in [www.filodiritto.com](http://www.filodiritto.com), 06 marzo 2009. In generale sul tema cfr. G. FORNASARI, *Il principio di inesigibilità nel diritto penale*, Cedam, Padova, 1990. Tale problematica comunque, data la sua vasta portata, esula evidentemente dai confini del presente contributo per cui in questa sede ci si limita a svolgere solo alcuni spunti di riflessione in relazione allo specifico caso in commento.



1/2017

La sezione relativa alla sicurezza nell'ambiente di lavoro è per l'appunto rappresentata dal SGSL che l'impresa aveva predisposto nel rispetto del *British Standard* OHSAS 18001:2007.

Nel 2006 RFI aveva anche ottenuto il rilascio da parte di un organismo di certificazione (noto come TUV Italia s.r.l.) dell'apposita attestazione di conformità; tale certificazione è stata successivamente confermata nel 2009 nonché nel 2012 ed è tuttora operativa, a conferma della cultura di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori che caratterizza questa realtà imprenditoriale.

In sede di accertamento della colpa di organizzazione si è tenuto conto dunque di un duplice ordine di fattori: la predisposizione dell'anzidetto sistema organizzativo nel rispetto del *British Standard* OHSAS 18001:2007, nonché il conseguimento da parte di RFI di una certificazione attestante l'anzidetta conformità e rilasciata da un organismo esterno accreditato.

Sulla scorta di questi dati il giudice ha risolto il caso di specie nel senso della sostanziale conformità del SGSL alle prescrizioni di cui al medesimo art. 30 TUSL, ritenendo per tal via integrata l'esimente *ex* art. 7 co. 2 del d.lgs. 231/2001 data la sussistenza al tempo del fatto di un sistema organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il giudice ha così attribuito rilievo determinante ai due anzidetti dati di fatto al punto da fondare su di essi il proprio convincimento circa l'insussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità di RFI.

Questo aspetto però nel merito non è stato approfondito come forse sarebbe stato opportuno; sul punto infatti la sentenza si limita in definitiva ad appellarsi alla relazione del consulente tecnico della difesa contenente la dettagliata descrizione sia del SGSL adottato dall'impresa sia della procedura all'esito della quale l'ente aveva ottenuto la certificazione di conformità; e a seguito del richiamo di tale documentazione si perviene all'affermazione secondo cui: «Ricorre, infine, l'esimente di cui all'art. 7, comma 2, posta l'adozione e l'efficace attuazione, prima della commissione del reato, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della stessa specie di quello verificatosi»<sup>24</sup>.

Ebbene, proprio la formulazione sintetica di questo *iter* argomentativo sollecita ad interrogarsi più attentamente sul rilievo che il rispetto del *British Standard* OHSAS e la relativa certificazione possono ricoprire in relazione all'accertamento dell'elemento soggettivo della responsabilità degli enti.

## 10. (segue)...e in generale.

Volendo adesso riflettere su quale rilievo giuridico si possa attribuire in generale al rispetto del *British Standard* OHSAS nonché al correlativo sistema di certificazioni, con

---

<sup>24</sup> [Trib. Catania, sent. 14 aprile 2016, n. 2133](#), p. 11.



1/2017

riferimento al primo di questi due profili l'indice normativo cui richiamarsi è il già tanto citato co. 5 dell'art. 30 Tusl.

Sulla base del tenore letterale di questa norma, la conformità del SGSL agli anzidetti parametri dovrebbe vincolare il giudice in sede di accertamento della colpa di organizzazione: l'affermazione testuale secondo cui i sistemi organizzativi rispettosi di tali *standard* «si presumono conformi» ai requisiti imposti dal medesimo art. 30 formalmente significa che nell'ipotesi di adozione di un siffatto sistema organizzativo il giudice dovrebbe escludere la responsabilità dell'ente per mancanza dell'elemento soggettivo.

Senonché la portata di tale disposizione è stata notevolmente ridimensionata in sede interpretativa: è prevalsa l'opinione secondo cui occorre sempre verificare in concreto se, a prescindere dalla formale congruenza rispetto a tali parametri, il sistema organizzativo implementato sia effettivamente dotato di adeguatezza prevenzionale<sup>25</sup>.

Pur con questo correttivo ermeneutico, comunque, la norma in oggetto attribuisce un significativo rilievo tanto alle Linee Guida UNI-INAIL quanto al *British Standard* OHSAS; sicché, per quanto non si possa ritenere rigidamente vincolante la presunzione statuita dal legislatore, gli anzidetti parametri devono essere assunti quale privilegiato punto di riferimento prevenzionale in materia di salute e sicurezza del lavoro rispettivamente a livello nazionale ed internazionale.

Per ciò che concerne invece il sistema delle certificazioni, il co. 5 dell'art. 30 non è di alcun ausilio all'interprete per coglierne la rilevanza giuridica: questa norma disciplina solo l'ipotesi di predisposizione di un SGSL conforme agli anzidetti parametri, senza fare alcuna menzione dell'eventualità che l'ente si possa dotare di una certificazione attestante tale conformità<sup>26</sup>.

---

<sup>25</sup> Cfr. al riguardo D. PULITANÒ, *Sicurezza del lavoro: le novità di un decreto poco correttivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2010, 1, p. 107, il quale riconosce il significativo rilievo sistematico dell'osservanza da parte dell'ente delle Linee-guida UNI-INAIL e del *British Standard* OHSAS operando, però, al contempo un'importante precisazione volta a circoscrivere la portata operativa della presunzione in commento: «Come interpretare il *si presumono conformi*? Il dettato normativo va preso sul serio; il problema è di definire l'ambito della presunzione. Vi rientrano senz'altro gli elementi di conformità alle linee-guida, su tutti i punti che le linee-guida prendono in considerazione. Ma se la situazione specifica di un dato ente, riscontrata in esito alla valutazione dei rischi, richiede misure organizzative necessarie per il controllo dei rischi, ulteriori a quelle di cui alle linee-guida, allora la logica del sistema esige un'implementazione coerente con gli esiti della valutazione dei rischi. La presunzione di conformità, di cui al citato comma 5, è per così dire *incompleta*». Cfr. su questo profilo altresì R. GUERRINI, *Le modifiche al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, cit., p. 157, il quale, denunciando «l'arbitrio del legislatore-delegato nel concepire una disposizione presuntiva, fortemente limitativa della discrezionalità del giudice», sostiene che «il giudice rimane sempre libero di valutare se, in concreto, e nel dettaglio, il singolo modello abbia definito i propri contenuti in maniera effettivamente stringente e conforme rispetto alle Linee guida UNI-INAIL o agli *standards* del BS OHSAS».

<sup>26</sup> Al riguardo va puntualizzato che lo strumento della "certificazione" in tema di adozione dei modelli organizzativi non è di per sé sconosciuto al Tusl. L'art. 51 co. 3 *bis* del Testo Unico, infatti, nel descrivere le competenze funzionali degli Organismi Paritetici, prevede che essi «su richiesta delle imprese, rilasciano un'attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l'asseverazione dell'adozione e dell'efficace attuazione dei modelli di organizzazione e di gestione della sicurezza di cui all'articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tenere conto ai fini della programmazione delle proprie attività». Il tipo di certificazione cui si fa riferimento in tale norma, però, è



1/2017

Per rimediare alla lacuna riscontrabile sul punto nella norma in oggetto è necessario considerare il procedimento all'esito del quale vengono emesse le attestazioni di conformità.

A tal fine un'utile fonte è rappresentata proprio dalla documentazione prodotta nel caso di specie dalla difesa di RFI e in modo particolare da quella relazione del consulente tecnico, già richiamata in precedenza, avente ad oggetto – come risulta dalla menzione che ne fa il giudice – un'esauritiva descrizione della procedura di rilascio della certificazione di conformità.

Dal richiamo che in sentenza si fa all'anzidetta documentazione si evince in sintesi che l'impresa interessata al conseguimento di tale certificazione può farne richiesta solo ad uno degli enti abilitati a rilasciarla; più precisamente l'asseverazione del rispetto delle linee-guida può provenire solo da enti che siano stati a loro volta accreditati da Accredia, ossia l'unico organismo centrale operante in tal senso a livello nazionale<sup>27</sup>.

Al riguardo si ricorda che, prima dell'intervento del legislatore dell'Unione Europea in materia, esistevano diversi enti di accreditamento; a partire dal Regolamento europeo n. 765 del 2008 essi sono stati sostituiti da un'unica istituzione, Accredia appunto, competente in modo esclusivo in tema di accreditamento degli enti autorizzati a rilasciare attestazioni di conformità.

A loro volta gli enti accreditati possono rilasciare le certificazioni in questione alle imprese richiedenti solo all'esito di una complessa procedura, sul cui corretto svolgimento vigila il Ministero dello Sviluppo Economico, la quale si struttura in una serie articolata di passaggi imperniati sulla circolazione delle informazioni in merito alle misure concretamente adottate a tutela della salute e della sicurezza del lavoro: l'impresa richiedente condivide con l'ente certificante tutti i dati concernenti la propria organizzazione prevenzionale; a sua volta l'organismo di certificazione sottopone ad una rigida verifica queste informazioni, dapprima controllando la correttezza della documentazione prodotta dall'impresa e successivamente accertando che le misure prevenzionali, la cui adozione è stata formalmente dichiarata nell'anzidetta documentazione, siano state implementate in concreto nell'ambiente di lavoro.

---

diverso da quello rilevante per la definizione del caso che in questa sede si commenta: la certificazione *ex art. 51 co. 3 bis TUSL* consiste – come si è detto – nell'attestazione da parte degli Organismi Paritetici dell'adozione e dell'efficace attuazione del MOG da parte dell'impresa; quella di cui si discute in relazione al caso in commento, e rispetto alla quale si registra appunto una lacuna normativa, consiste invece nell'attestazione da parte di enti appositamente accreditati da un unico ente centrale, Accredia, della conformità del SGSL agli *standard* di sicurezza predisposti dal *British Standard OHSAS* (cfr. *infra*, nel presente paragrafo nota n. 27).

<sup>27</sup> Accredia è stato designato dal Governo italiano con decreto del 22 dicembre 2009 come Ente unico nazionale di accreditamento, ossia unica istituzione preposta all'erogazione – sotto la vigilanza del Ministero dello Sviluppo Economico – del servizio di pubblica autorità consistente nell'attestare che gli organismi di certificazione e di ispezione, i laboratori di prova, anche per la sicurezza alimentare, e quelli di taratura abbiano le competenze per valutare la conformità dei prodotti, dei processi e dei sistemi agli *standard* di riferimento; cfr. al riguardo <http://www.accredia.it/>.



1/2017

Inoltre l'impresa richiedente, una volta ottenuta la certificazione, si deve sottoporre ad un costante monitoraggio funzionale a verificare il perdurante rispetto dei parametri prevenzionali in questione. L'attestazione di conformità, infatti, non è rilasciata una volta per tutte ma ha una durata limitata nel tempo: mantiene la sua validità per il triennio successivo alla data del rilascio; decorso questo periodo, può essere rinnovata solo se l'impresa dimostra che i propri sistemi organizzativi sono rimasti in linea con gli *standard* prevenzionali.

Ebbene, alla luce della complessa procedura richiamata, sembra di dover ritenere che le certificazioni in commento rappresentano un valore aggiunto rispetto alla mera osservanza dei parametri del *British Standard* OHSAS.

A ben vedere, infatti, nell'ipotesi in cui l'ente predisponga un sistema organizzativo rispettoso di detti parametri senza però dotarsi contestualmente della certificazione di conformità, il rispetto di questi *standard* rimane sottoposto solo al sistema di controllo interno all'ente medesimo per cui, pur rappresentando un fattore di giudizio comunque significativo alla luce del co. 5 dell'art. 30, non può assumere una valenza decisiva ai fini della esclusione della colpa di organizzazione, appunto perché sull'effettivo rispetto dei parametri in oggetto non si è espresso alcun ente esterno all'impresa.

Invece, nell'ipotesi in cui l'impresa si munisca di una certificazione ufficiale all'esito del procedimento testé descritto, tale attestazione, traducendosi nell'asseverazione da parte di una fonte esterna qualificata della conformità del sistema organizzativo ai parametri in oggetto, costituisce un indice particolarmente pregnante dell'adeguatezza del sistema organizzativo in concreto predisposto.

Ciò detto, per potere attribuire un significato giuridico all'anzidetto valore aggiunto ricoperto dalla certificazione di conformità, occorre richiamare l'articolazione che il d.lgs. n. 231/2001 imprime all'onere probatorio in relazione alla responsabilità amministrativa da reato; tale digressione si rivela opportuna per verificare la potenziale incidenza dell'anzidetto sistema di certificazioni nell'ambito del giudizio della colpa di organizzazione.

L'onere di prova si struttura diversamente a seconda che il reato-presupposto sia commesso da un soggetto apicale o da un sottoposto: nel primo caso si dispone all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 un'inversione dell'onere per cui la pubblica accusa deve solo dimostrare l'elemento oggettivo della responsabilità, mentre l'ente è chiamato a dare prova della mancanza della colpa di organizzazione per sottrarsi a una pronuncia di condanna; viceversa nella seconda ipotesi l'art. 7 del medesimo decreto statuisce che l'onere di dimostrare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità amministrativa da reato, ivi compreso quello soggettivo, rimane a carico della pubblica accusa.

Muovendo da questa diversità di regolamentazione, si ritiene plausibile prospettare che il sistema di certificazione ricopra una diversa incidenza nell'ambito del giudizio instaurato a carico dell'ente a seconda della qualifica ricoperta dalla persona fisica responsabile del reato-presupposto e, dunque, a seconda del regime probatorio da applicare.

Nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da un soggetto apicale, l'onere gravante sull'ente di provare la carenza della colpa di organizzazione si può ragionevolmente ritenere assolto tramite la produzione della certificazione di conformità.

L'esibizione in giudizio da parte dell'impresa dell'anzidetta certificazione potrebbe cioè fondare una presunzione *iuris tantum* in ordine alla insussistenza dell'elemento soggettivo, nel senso che tale attestazione ufficiale può fare legittimamente ritenere idoneo il sistema organizzativo adottato innescando così una sorta di re-inversione dell'onere probatorio a carico della pubblica accusa.

In questa prospettiva, quindi, posta l'inversione dell'onere probatorio sancita in prima battuta a carico dell'ente dall'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, a fronte dell'esibizione da parte dell'impresa di una attestazione ufficiale di conformità al *British Standard OHSAS*, spetterebbe alla pubblica accusa dimostrare che, a dispetto di questa certificazione, il modello organizzativo si è rivelato in concreto inadeguato alla prevenzione del reato-presupposto.

Una siffatta prospettiva ermeneutica consentirebbe di conseguire il vantaggio da un punto di vista sistematico di temperare quella inversione dell'onere probatorio di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 che tante riserve ha suscitato.

Il regime della prova prescritto dalla norma in oggetto si risolve infatti in una sorta di *probatio diabolica* nella misura in cui si fa portavoce di un rigore punitivo che, per quanto indirizzato nei confronti di un soggetto artificiale e non di una persona in carne ed ossa, appare porsi in tensione con i canoni penalistici fondamentali<sup>28</sup>.

---

<sup>28</sup> L'inversione dell'onere della prova posto a carico dell'ente ex art. 6 del d.lgs. n. 231/2001, con funzione esimente della responsabilità conseguente all'effettiva adozione dei modelli organizzativi, secondo quanto si afferma nella *Relazione* al decreto trae origine dalla «presunzione (empiricamente fondata) che, nel caso di reato commesso dal vertice, il requisito "soggettivo" di responsabilità dell'ente sia soddisfatto, dal momento che il vertice esprime e rappresenta la politica dell'ente» (*Relazione al Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231*, in *La responsabilità degli enti. Commento articolo per articolo al D. Legisl. 8 giugno 2001, n. 231*, a cura di A. Presutti, A. Bernasconi, C. Fiorio, Padova, 2008, p. 20). Tale opzione di tecnica legislativa adottata dal legislatore del 2001 certamente costituisce un'"anomalia" rispetto ai principi che reggono il processo penale; nondimeno essa trova la sua giustificazione nella necessità di garantire l'autonomia dell'ente rispetto al suo vertice riconoscendo la possibilità dell'esistenza, nella realtà delle organizzazioni complesse, di un "diaframma" tra la responsabilità dell'ente e quella del soggetto apicale. Su questo nodo nevralgico del paradigma punitivo dell'ente ideato dal legislatore del 2001 permane in dottrina un acceso confronto tra coloro che a vario titolo cercano di argomentarne la legittimità e coloro che ne denunciano la problematicità in termini di rispetto, tra l'altro, del principio di presunzione di non colpevolezza. Sul punto cfr., *ex multis*, P. FERRUA, *Le insanabili contraddizioni nella responsabilità dell'impresa*, in *Dir. e giust.*, 2001, 29, p. 80; C.E. PALIERO, *Il d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: da ora in poi societas delinquere (et puniri) potest*, in *Corr. giur.*, 2001, 7, p. 847; G. DE SIMONE, *I profili sostanziali della responsabilità cd. amministrativa degli enti: la "parte generale" e la "parte speciale" del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231*, in *Responsabilità degli enti per illeciti amministrativi dipendenti da reato*, a cura di G. Garuti, Cedam, Padova, 2002, p. 110; M.A. PASCULLI, *Rilevanza della delega di funzioni: riflessioni in tema di responsabilità diretta delle persone giuridiche*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2003, p. 323; G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., pp. 179-182; M. RIVERDITI, *La responsabilità degli enti: un crocevia tra repressione e specialprevenzione. Circolarità e innovazione dei modelli sanzionatori*, Jovene, Napoli, 2009, pp. 226-235; C. PIERGALLINI, *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "Modello Organizzativo" ex d.lgs.231/2001)*, in *Studi in onore di Mario Romano*, a cura di M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, Jovene, Napoli, 2011, 2049 ss.; A.F. TRIPODI, *L'elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità degli*



1/2017

L'attribuzione dell'anzidetta valenza probatoria al sistema di certificazione mitigherebbe per l'appunto il rigore in questione agevolando l'ente nell'assolvere l'onere di prova dell'assenza dell'elemento soggettivo.

Rispetto a questa proposta ermeneutica si rende però necessario svolgere una duplice precisazione che ne puntualizzi il significato.

In primo luogo occorre ribadire il dato di cui prima si è detto<sup>29</sup> per cui l'art. 30 co. 5 Tusl, nell'instaurare una relazione di equivalenza sostanziale tra il SGSL adottato in attuazione del *British Standard* OHSAS e la sezione speciale del MOG tipizzata nello stesso art. 30 in materia di salute e sicurezza del lavoro, circoscrive la portata di questa equivalenza riconoscendo valenza esimente all'adozione del SGSL solo in relazione alle «parti corrispondenti», ossia a quei requisiti che vengono richiesti contestualmente dall'art. 30 TUSL e dal *British Standard* OHSAS; viceversa, con riguardo ai requisiti prescritti solo dall'art. 30 TUSL l'ente non può limitarsi ad adottare un SGSL conforme agli *standard* in commento, nella misura in cui essi nulla prevedono in relazione ai requisiti anzidetti, ma dovrà andare oltre a quanto prescritto da tali parametri prevenzionali così da garantire il rispetto anche degli ulteriori obblighi imposti dal Testo Unico.

Ebbene, l'anzidetto dato oggettivo di ordine sostanziale condiziona il rilievo giuridico che in questa sede si propone di attribuire sul piano probatorio alle certificazioni attestanti la conformità del SGSL al *British Standard* OHSAS.

Come si è detto, nella prospettiva interpretativa che qui si avanza, a dette certificazioni si potrebbe riconoscere una valenza latamente "presuntiva", nel senso che si può ritenere che l'ente esibendo tali attestazioni assolve al proprio onere probatorio in relazione all'adozione e all'efficace attuazione dei modelli organizzativi.

Senonché, alla luce del dato appena menzionato, va precisato che l'ente, se intende sottrarsi all'affermazione di responsabilità, non può limitarsi ad esibire le attestazioni di conformità in questione.

Infatti, se da un canto pare potersi legittimamente ritenere che attraverso tali certificazioni l'impresa prova la conformità del proprio sistema organizzativo ai requisiti previsti dal *British Standard* OHSAS e quindi, per le parti corrispondenti, all'art. 30 co. 5 Tusl, al contempo però l'ente è tenuto comunque a fornire una dimostrazione apposita in ordine all'adempimento di quei requisiti ulteriori che il Tusl richiede ma che non sono contemplati dal *British Standard* OHSAS; una prova, questa, rispetto alla quale a nulla serve la produzione delle attestazioni di conformità, che può avere una valenza presuntiva solo ai fini della dimostrazione dell'adempimento delle "parti corrispondenti".

Bisogna poi tenere ulteriormente presente che in base all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 la prova che si pretende da parte della persona giuridica affinché essa possa

---

enti, Cedam, Padova, 2013, *passim*; C.E. PALIERO, *Soggettivo e oggettivo nella colpa dell'ente: verso la creazione di una "gabella delicti"?*, in *Soc.*, 11, 2015, p. 1285 ss.

<sup>29</sup> Cfr. *supra*, § 5.

sottrarsi all'affermazione di responsabilità ha un contenuto complesso<sup>30</sup>: oltre all'adozione ed efficace attuazione di un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, l'ente deve dimostrare altresì di avere attribuito funzioni di vigilanza ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, che non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo anzidetto e che vi è stata l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi da parte della persona fisica responsabile<sup>31</sup>.

---

<sup>30</sup> L'art. 6 co. 1 statuisce testualmente che «Se il reato è stato commesso dalle persone indicate nell'articolo 5, comma 1, lettera a), l'ente non risponde se prova che: a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi; b) il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo; c) le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione; d) non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla lettera b)».

<sup>31</sup> Per esigenze di completezza occorre ricordare che la nozione di elusione fraudolenta di cui all'art. 6, a dispetto della sua centrale rilevanza sistematica nella descrizione dei criteri imputativi del d.lgs. n. 231/2001, risulta connotata da un elevato coefficiente di problematicità sia in termini generali che con specifico riferimento ai reati-presupposto di natura colposa.

In termini generali la disposizione in commento si rivela di difficile praticabilità, stante la particolare onerosità della prova che l'ordinamento pretende dall'ente; cfr. *ex multis* G. DE VERO, *Struttura e natura giuridica dell'illecito collettivo dipendente da reato*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2001, pp. 1137-1142; Id., *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., pp. 184-189; Id., *Il progetto di modifica della responsabilità degli enti tra originarie e nuove aporie*, in *Dir. pen. proc.*, 10, 2010, p. 1137 ss.; Id., *Prospettive evolutive della responsabilità da reato degli enti collettivi*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2011, 4, pp. 10-13, il quale, muovendo dalla valorizzazione del paradigma organicistico, denuncia gli elementi di criticità correlati alla problematica coesistenza con la colpevolezza di organizzazione e con specifico riferimento alla clausola in oggetto pone l'accento sul suo scarso radicamento sotto il profilo empirico-criminoso nonché sulla sua difficile praticabilità dal punto di vista processuale, facendosi latore della sua abrogazione e di una proposta di radicale riscrittura dell'art. 6. Cfr. anche F. GIUNTA, *Attività bancaria e responsabilità ex crimine degli enti collettivi*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2004, p. 9, il quale, pur riconoscendo la centralità dei modelli organizzativi nell'economia della fattispecie di responsabilità amministrativa da reato, in merito alla clausola in oggetto si fa carico di un'interpretazione sostanzialmente abrogatrice esprimendosi nei seguenti termini: «Se si vuole evitare di rendere fittizia la prova liberatoria voluta dal legislatore e di costringere la difesa dell'ente a trasmodare nell'accusa della persona fisica, non resta allora che negare autonomia alla fraudolenta elusione del modello, considerando quest'ultima eventualità implicitamente dimostrata con la prova dell'efficace attuazione del modello, il quale non può certo garantire anche contro le sue elusioni fraudolente».

*Contra*, cfr. C. PIERGALLINI, *Societas delinquere et puniri non potest: la fine tardiva di un dogma*, in *Riv. trim. dir. pen. econ.*, 2002, p. 590, nt. n. 53, il quale fornisce un *imput* decisivo per uscire da questa *impasse* ermeneutica laddove suggerisce di agganciare l'interpretazione della clausola in oggetto allo *standard qualitativo* che deve contraddistinguere il modello organizzativo per non essere eluso fraudolentemente; sul punto in particolare il suddetto Autore in *Paradigmatica dell'autocontrollo penale (dalla funzione alla struttura del "Modello Organizzativo" ex d.lgs.231/2001)*, cit., p. 2054, dopo avere sottolineato il ruolo autenticamente fondativo svolto nel nuovo sistema di responsabilità degli enti dalla duplice funzione (esimente e riparatoria) del modello, in merito all'«individuazione del rischio' accettabile» puntualizza che esso è «da identificare in un sistema di prevenzione tale da non potere essere aggirato se non con il ricorso a condotte fraudolente».

Al riguardo cfr. altresì A.F. TRIPODI, *L'elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità da reato degli enti*, cit., p. 27, il quale, facendo proprio il suddetto suggerimento di Piergallini, ha approfondito in maniera sistematica e originale la questione con il proposito di «conservare la razionalità di una fattispecie normativa, che reca in sé i segni di "ibridismo strutturale"»; in particolare l'Autore sostiene la tesi secondo cui la clausola dell'elusione fraudolenta, piuttosto che limitarsi a formalizzare l'ipotesi dell'esistenza di un



1/2017

Alla luce di questa disciplina, dunque, la produzione in giudizio della certificazione di conformità consente all'ente di assolvere solo una parte dell'anzidetto composito onere probatorio, ossia quella concernente la dimostrazione dell'adozione e dell'efficace attuazione di un MOG idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi; resta ferma la necessità per l'impresa di fornire apposita dimostrazione degli altri elementi ricompresi nel *thema probandum* di cui all'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001.

Ciò detto con riferimento al caso di commissione del reato-presupposto da parte del soggetto apicale, in relazione alla diversa ipotesi di commissione del reato da parte di un sottoposto si osserva che l'eventuale produzione in giudizio dell'attestazione di conformità non può determinare alcun slittamento dell'onere probatorio sulla pubblica accusa considerato che già in base alla disciplina generale di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 231/2001 spetta a quest'ultima dimostrare la sussistenza della colpa di organizzazione (come di tutti gli altri elementi costitutivi della responsabilità).

Il sistema di certificazione può però avere un suo rilievo pratico in termini di approfondimento della prova che il giudice deve pretendere dalla pubblica accusa per ritenere sussistente l'elemento soggettivo: a fronte della esibizione da parte dell'impresa della certificazione in commento, l'onere di prova risulterebbe aggravato nel senso che spetterebbe alla pubblica accusa fornire una prova particolarmente pregnante del *deficit* organizzativo, tale da superare quanto attestato nella certificazione di conformità.

Ebbene, l'opzione ermeneutica appena delineata potrebbe in effetti esporsi a riserve soprattutto laddove, nell'ipotesi di coinvolgimento nel reato-presupposto di un soggetto in posizione apicale, si prospetta l'attribuzione al sistema di certificazione in

---

possibile diaframma tra l'ente e il suo vertice e risolversi per tal via sul piano di una mera valenza «narrativo-descrittiva» di tale fenomeno, si integra «perfettamente nella logica della colpevolezza organizzativa, dove l'efficienza (*del controllo* sul rischio-reato) del modello è sancita dalla (*necessità della*) ricorrenza – nella dinamica elusiva – della *frode*, che ne viene dunque a segnare il livello di *standard qualitativo* necessario per far beneficiare l'ente dell'effetto esonerante» (*ibidem*). Nel merito, muovendo dal suddetto assunto, la conclusione cui l'Autore approda viene riepilogata nei seguenti termini: «Se appunto si ammette che il fatto del vertice è il fatto dell'ente, in ragione dell'agire del primo nell'interesse del secondo, e rimane tale nonostante il perfezionamento della fattispecie di cui all'art. 6, la *scissione* tra l'uno e l'altro, già per vero “segnalata” dall'adozione di un modello “adeguato” in quanto eluso, è dimostrata pienamente attraverso la prova della *autenticità* di tale *antitesi*, prova che, richiesta dalla voce avverbiale presente nella clausola in esame, diviene significativa della *reale non-colpevolezza dell'ente*» (*ivi*, p. 122).

Con specifico riferimento ai reati-presupposto di natura colposa, poi, la clausola dell'elusione fraudolenta sembra connotata da un carattere di radicale inconciliabilità con l'assenza di volontà che invece qualifica questo modello di reato-presupposto. Al riguardo è insorto l'interrogativo se si debbano escludere dall'ambito di applicazione dell'art. 6 i reati-presupposto di natura colposa, restringendo così la portata applicativa di un istituto di favore per l'ente, o se viceversa sia preferibile ritenere l'art. 6 parzialmente applicabile con riferimento a tali fattispecie, disapplicando solo il requisito dell'elusione fraudolenta e consentendo all'ente di sottrarsi a responsabilità attraverso la dimostrazione dell'adempimento delle altre condizioni previste dalla norma medesima. A ogni modo tale questione esula dal presente contributo, nella misura in cui nel caso in oggetto non si poneva il problema dell'applicabilità dell'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 ma era in discussione la responsabilità dell'ente per la commissione del reato-presupposto di cui all'art. 25 *septies* da parte di un soggetto sottoposto. Sul tema, dunque, si rinvia più in generale, *ex multis*, a G. DE VERO, *La responsabilità penale delle persone giuridiche*, cit., p. 184 ss.; A.F. TRIPODI, *L'elusione fraudolenta nel sistema della responsabilità da reato degli enti*, cit.



1/2017

commento di una valenza presuntiva in ordine alla idoneità prevenzionale del modello organizzativo, tale da determinare una sorta di re-inversione dell'onere probatorio a carico della pubblica accusa.

A prima vista il riconoscimento di un siffatto rilievo da un canto potrebbe apparire in contrasto con l'esigenza di accertamento in concreto da parte del giudice dei requisiti della responsabilità amministrativa da reato dell'ente, dall'altro sembrerebbe stridere con il dato normativo che pone l'onere della prova a carico dell'ente.

Sul punto occorre porre in evidenza che la valenza presuntiva di cui si discute è da intendersi in senso lato in quanto dalla circostanza che l'ente abbia ottenuto il rilascio delle attestazioni in questione non si può desumere in modo automatico la conformità del sistema organizzativo ai requisiti di cui al *British Standard* OHSAS: l'ultima parola sulla conformità del SGSL ai parametri prevenzionali in oggetto spetta evidentemente non agli organismi deputati alla certificazione ma al giudice.

Dovendosi sempre riconoscere l'esigenza di un accertamento in concreto di tutti i requisiti della responsabilità amministrativa da reato, ivi compresa la colpa di organizzazione, la produzione delle attestazioni in commento non può vincolare in modo assoluto il giudice: rimane sempre ferma evidentemente la possibilità per quest'ultimo di decidere, in difformità da quanto attestato nella certificazione, nel senso della non conformità in concreto dell'SGSL ai requisiti in questione e, conseguentemente, ai requisiti corrispondenti di cui all'art. 30 Tusl.

Ne discende che solo qualora il giudice non riscontri nel caso concreto elementi tali da smentire l'attestazione di conformità contenuta nelle certificazioni in commento, diverrà operativa quella clausola di equivalenza sostanziale di cui all'art. 30 co. 5 e si potrà ritenere che l'ente non versa in colpa perché, avendo adottato un SGSL conforme ai parametri del *British Standard* OHSAS, si è reso adempiente anche rispetto ai requisiti (corrispondenti) di cui al co. 5 medesimo.

Nondimeno, non pare neppure ragionevole degradare il rilievo di tali certificazioni attribuendovi una valenza meramente orientativa rispetto all'operato del giudice.

Occorre infatti enfatizzare ancora una volta la circostanza che tali attestazioni di conformità vengono rilasciate da una fonte esterna qualificata all'esito di un dialogo cooperativo con l'impresa richiedente; dialogo che tra l'altro – come si è detto – prosegue anche dopo l'emissione dell'attestazione ai fini del suo rinnovo e che è posto sotto la supervisione dell'autorità pubblica (Ministero per lo sviluppo economico).

Considerato dunque l'*iter* complesso che l'impresa deve sostenere per conseguire l'attestazione di conformità, pare più coerente riconoscere una rilevanza latamente presuntiva al sistema delle certificazioni in commento, laddove il richiamo all'istituto della presunzione sta a significare non tanto che in presenza della certificazione si vincola il giudice a ritenere provata l'idoneità del modello organizzativo, quanto piuttosto che si impone al giudice di pretendere da parte della pubblica accusa una



1/2017

prova particolarmente rafforzata dell'inidoneità in concreto del modello organizzativo medesimo<sup>32</sup>.

## 11. Considerazioni conclusive.

Riepilogando, il caso di specie ci consegna una positiva esperienza sia nell'ottica dell'ente sia in quella del giudice.

Sul versante dell'ente, si rileva che RFI si è dimostrato un'impresa particolarmente virtuosa come testimoniato in modo particolare da due indici.

Anzitutto, esso ha anticipato l'intervento del legislatore adottando un sistema organizzativo la cui efficacia prevenzionale è stata poi riconosciuta sul piano del diritto positivo dall'art. 30, co. 5 Tusl.

RFI rappresenta, infatti, una di quelle realtà imprenditoriali in cui, prima ancora che l'adozione di un sistema prevenzionale a livello di organizzazione complessa venisse imposta da parte delle novelle del 2007-2008 come condizione da rispettare perché l'ente possa sottrarsi a responsabilità, è stata messa in atto su base volontaria la prassi virtuosa dell'adozione del SGSL in conformità al *British Standard OHSAS* secondo quanto attestato da una certificazione ufficiale rilasciata da un ente accreditato.

Inoltre, la sostanziale corrispondenza del SGSL ai requisiti normativamente richiesti dall'art. 30 Tusl è stata confermata dalla circostanza per cui, una volta che si è reso necessario l'aggiornamento del MOG a seguito dell'entrata in vigore delle novelle del 2007/2008, l'ente ha attuato tale adattamento facendo confluire il preesistente SGSL nel MOG; per effetto di questa incorporazione, quindi, il SGSL è divenuto quella sezione speciale del MOG da destinare a norma dell'art. 30 TUSL alla tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Da tutto ciò emerge che, a fronte delle reiterate denunce di mancata o scarsa implementazione da parte del mondo imprenditoriale della disciplina di cui al d.lgs. n. 231/2001, la vicenda in commento ci consegna un'esperienza positiva di attuazione nell'ambito dell'impresa della logica organizzativa in funzione prevenzionale: questo

---

<sup>32</sup> Sul punto sembra che si possa condividere nella sostanza l'opinione di R. LOTTINI, *I modelli di organizzazione e gestione*, in *Il nuovo diritto penale della sicurezza nei luoghi di lavoro*, a cura di F. Giunta, D. Micheletti, cit., p. 192, secondo cui il giudice «è libero di decidere in piena autonomia, non essendo vincolato dalla eventuale presenza di attestati di conformità provenienti da organismi di certificazione (attestati di conformità che possono riguardare unicamente il BS OHSAS, non essendo certificabile l'implementazione delle linee-guida UNI-INAIL) potendo benissimo procedere a ulteriore verifica (si presume attraverso lo strumento della perizia) e disattenderne le conclusioni. È chiaro che in questo caso l'obbligo di motivazione dovrà essere assolto con particolare rigore e con l'indicazione puntuale dei motivi che hanno indotto il giudicante ad allontanarsi dalle attestazioni effettuate dall'ente di certificazione». La posizione testé riportata da un canto, nella misura in cui nega qualsiasi tipo di rilevanza vincolante delle certificazioni di conformità, sembra divergere dalla prospettiva interpretativa avanzata in questa sede, volta ad attribuire a tali attestazioni un rilievo "latamente" presuntivo; al contempo, però, essa sembra convergere sostanzialmente con la nostra proposta ermeneutica atteso che, pretendendo dal giudice una motivazione rafforzata della propria decisione di discostarsi dal contenuto della certificazione, riconosce in definitiva la valenza particolarmente pregnante di tale tipo di attestazione.

ente, lungi dal risolvere l'adozione di un adeguato modello organizzativo in un adempimento burocratico con valenza meramente cartolare, ha agito nel senso di un'effettiva prevenzione a tutela della salute e della sicurezza del lavoro.

Sul versante del giudice, poi, dalla pronuncia in commento emerge una significativa sensibilità per l'accertamento di un'autentica colpa di organizzazione sia sotto il profilo del metodo che sotto quello del merito.

In punto di metodo l'enfasi va posta sul modo di procedere adottato per la trattazione del caso di specie: il giudice, pur potendo legittimamente limitarsi ad escludere la responsabilità dell'ente sotto il profilo oggettivo, si è spinto fino alla considerazione dell'elemento soggettivo.

Di per sé la comprovata mancanza del requisito della commissione di un reato-presupposto da parte di un soggetto qualificato nell'interesse o a vantaggio dell'ente avrebbe consentito di escludere la responsabilità della persona giuridica già sotto il profilo oggettivo, dispensando così dalla necessità di affrontare il piano della colpa di organizzazione.

Il giudice invece, dopo avere verificato l'insussistenza dell'elemento oggettivo, si è impegnato nell'accertare anche il requisito della colpa di organizzazione, scendendo in profondità nella trattazione della fattispecie pur non essendovi tenuto; da ciò emerge dunque, già sul piano metodologico, la particolare attenzione riservata nella vicenda in commento al rispetto delle esigenze di colpevolezza nei confronti dell'ente.

Sotto il profilo del merito, poi, il giudice ha riconosciuto il precipuo valore ricoperto, in sede di verifica dell'adeguatezza preventiva del SGSL, dal rispetto del *British Standard* OHSAS e dalla relativa certificazione di conformità pervenendo così alla conclusione che, anche a volere ritenere sussistente il profilo oggettivo, la responsabilità di RFI deve comunque essere esclusa per insussistenza della colpa di organizzazione.

L'accoglimento nella sostanza dell'impostazione difensiva fa sì, dunque, che tale sentenza, a dispetto del suo carattere sintetico, si ponga in controtendenza rispetto all'atteggiamento tendenzialmente fatto proprio dalla giurisprudenza e consistente nel desumere la colpa di organizzazione dall'avvenuta commissione del reato-presupposto.

In dottrina ricorre frequentemente la denuncia del fenomeno per cui nella prassi applicativa ci si limita perlopiù all'accertamento dell'elemento oggettivo obliterando di fatto la verifica del profilo soggettivo; non a caso è particolarmente esiguo il numero di pronunce di assoluzione dell'ente per mancanza di colpa di organizzazione<sup>33</sup>.

---

<sup>33</sup> Cfr. al riguardo E.R. BELFIORE, *Colpevolezza e rimproverabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. n.231/2001*, in *Studi in onore di Mario Romano*, a cura di M. Bertolino, L. Eusebi, G. Forti, cit., p. 1747 il quale afferma che «nell'ambito della giurisprudenza edita, in un solo caso (peraltro in primo grado) il giudicante ha escluso la responsabilità dell'ente sulla base dell'esistenza ed attuazione di un idoneo Modello, a fronte di un granitico orientamento giurisprudenziale di segno contrario, che ricava l'inadeguatezza o la mancata attuazione del Modello dal fatto che il reato si sia comunque verificato»; G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, cit., p. 324, il quale riporta il dato per cui «solo in rarissimi casi il giudice penale ha ritenuto di potere affermare l'idoneità di un modello organizzativo implementato *ex ante*». Per un'aggiornata ricostruzione della prassi applicativa in materia cfr. altresì A. GARGANI, [Responsabilità collettiva da delitto colposo d'evento: i criteri di imputazione nel diritto vivente](#), in *Legislazione penale*, 11 gennaio 2016, p. 14 il quale, dopo avere passato in rassegna la più recente produzione giurisprudenziale sul tema, si sofferma

A fronte di questo panorama la sentenza in commento appare quindi senza dubbio pregevole<sup>34</sup> nella misura in cui il giudice, fondando l'assoluzione di R.F.I. (anche) sulla operatività dell'esimente di cui all'art. 7 co. 2 del d.lgs. n. 231/2001 in combinato disposto con l'art. 30 co. 5 del TUSL, dà prova di una sensibilità particolarmente apprezzabile nel senso della necessità dell'accertamento di un'autentica colpa di organizzazione<sup>35</sup>.

---

sul «sostanziale fallimento del modello normativo di colpevolezza d'organizzazione» e perviene alla conclusione che «la "grande assente" è proprio la colpevolezza d'organizzazione» nel senso che «Aldilà del richiamo formale a tale requisito [...] resta il fatto che tale profilo non viene approfondito o comunque non è quasi mai determinante nell'economia della decisione» .

<sup>34</sup>A testimonianza del fatto che la pronuncia in commento non è un caso isolato ma può essere considerata espressione di un certo filone giurisprudenziale, per quanto minoritario, si ricorda che nel giugno del 2014 la sez. VI del Tribunale di Milano ha emesso una sentenza, la n. 7017, su una vicenda giudiziaria analoga a quella oggetto del presente contributo; similmente a quanto avvenuto nel caso oggetto del nostro commento, anche quest'altra vicenda in punto di fatto trae origine dalla tragica morte di un lavoratore travolto da un convoglio mentre era intento a lavorare sui binari e in punto di diritto si concludeva con l'assoluzione di RFI per carenza di colpa di organizzazione. Cfr. al riguardo P. DE MARTINO, [Una sentenza assolutoria in tema di sicurezza sul lavoro e responsabilità degli enti ex d.lgs. 231/2001](#), in questa Rivista, 14 novembre 2014.

<sup>35</sup>In particolare, sul potenziale rilievo dello strumento della "certificazione" in sede di giudizio di colpa di organizzazione cfr. S. BARTOLOMUCCI, *Lo strumento della certificazione e il d.lgs. 231/2001: polisemia ed interessi sottesi nelle diverse prescrizioni normative*, in *Resp. amm. soc. ed enti*, 2011, p. 47 ss. L'Autore, pur non prendendo espressamente in esame lo specifico tipo di attestazione che è stato oggetto di attenzione nel presente contributo (ossia, appunto, quella rilasciata in materia di salute e di sicurezza del lavoro da parte di organismi accreditati da Accredia in ordine all'osservanza del *British Standard OHSAS*), passa in rassegna in generale le diverse legislazioni di settore in cui si positivizza il ricorso da parte delle imprese alla certificazione relativa all'adozione dei modelli organizzativi, denunciando al riguardo la «difficile praticabilità» in concreto dello strumento in oggetto «quale soluzione del pernicioso rischio di declaratoria d'inadeguatezza dell'oneroso Modello adottato (*rectius*, diniego del beneficio d'esimente)». Più precisamente, vengono individuati nei seguenti termini gli ostacoli pratici che si frappongono ad un'effettiva utilità della certificazione quale strumento per le imprese in sede di assolvimento dell'onere di adeguata organizzazione: il termine "certificazione" non riveste un significato univoco nelle diverse legislazioni di settore che lo contengono; quando prescritta, tale l'attestazione risponde ad esigenze ed interessi difformi; il soggetto abilitato al rilascio dell'attestazione è, a seconda dei casi, diversamente qualificato; non risulta definito il concetto di adeguatezza oggetto della verifica. Tra l'altro l'Autore, nell'esprimere le suddette perplessità sullo strumento della certificazione, chiama in causa anche il Progetto di legge di modifica del d.lgs. n. 231/2001 presentato dall'AREL, evidenziando i profili problematici del relativo art. 7 *bis* in cui si propone di disciplinare in termini generali il ricorso da parte delle imprese all'attestazione *ante factum* dell'idoneità del MOG in funzione di sottrazione al rimprovero penale.

In relazione a quanto osservato dall'Autore, preme ribadire – alla luce di quanto si è argomentato nel testo – che, pure a fronte delle innegabili problematicità con cui bisogna fare i conti in sede di implementazione sul piano del diritto positivo della "certificazione", occorre valorizzare le potenzialità di questo strumento al fine di arginare il rischio in sede giudiziale dell'automatico riconoscimento *post factum* dell'inidoneità del MOG; tanto più che sollecitazioni in questo senso provengono da quell'illuminata giurisprudenza, di cui la pronuncia in commento è appunto testimonianza, che si mostra disponibile a riconoscere rilevanza alle certificazioni in questione in funzione dell'accertamento di un'effettiva colpa di organizzazione. Di questo parere in definitiva sembra essere lo stesso Bartolomucci il quale, pure a fronte delle perplessità espresse sulle difficoltà di una positiva implementazione dello strumento della certificazione, conclude nel senso che «le su estese considerazioni *de iure condendo* non inficiano il riconoscimento, già oggi, della facoltà per l'ente collettivo e dell'utilità di una certificazione volontaria *ante reatum* del Modello 231 adottato, ad opera di un certificatore accreditato che ne attesti l'adeguatezza e la vigenza, in tal modo agevolando, velocizzando e



1/2017

---

sostanzando l'assolvimento dell'onere probatorio incombente sull'ente (art. 6 vigente) nel caso in cui un reato-presupposto sia stato consumato» (S. BARTOLOMUCCI, *ivi*, p. 57).